

LEGGE 24 dicembre 2003 , n. 350

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004).

Vigente al : 31-1-2022

Art. 3

Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici

1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004-2006 garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, ai dipartimenti e a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 4 per cento per ciascun anno. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione del sistema universitario, garantendo l'equilibrata distribuzione delle opportunità formative e tenendo conto delle necessità relative ai corsi di laurea di nuova istituzione e all'articolazione su più sedi dell'attività didattica.

2. Il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) il consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste nonché l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia E l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004-2006 garantendo che il fabbisogno finanziario da essi complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 5 per cento per ciascun anno. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle attività produttive,

procede annualmente alla determinazione del fabbisogno programmato per ciascun ente. (23)

3. Gli enti pubblici di ricerca possono stipulare accordi di programma, impegnando anche risorse proprie, con imprese pubbliche e private, ivi comprese le piccole e medie imprese, per sviluppare ricerche nei settori ad alta tecnologia e su temi di interesse strategico per le industrie del Paese, prevedendo anche l'interscambio di conoscenze per favorire la realizzazione di tali programmi e attività'.

4. Le strutture universitarie specialistiche operanti nei settori strategici per la diffusione del diritto europeo possono promuovere accordi di programma con enti e imprese pubblici e privati, ivi comprese le piccole e medie imprese, al fine di sviluppare programmi didattici e di ricerca per la formazione di nuove figure professionali e manageriali nei settori di interesse strategico per l'attuazione delle politiche comunitarie e per l'internazionalizzazione delle imprese.

5. Non concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario annuale dell'ASI, i pagamenti relativi alla contribuzione annuale dovuta all'Agenzia spaziale europea (ESA), in quanto correlati ad accordi internazionali, nonché i pagamenti per programmi in collaborazione con la medesima ESA e programmi realizzati con leggi speciali, ivi compresa la partecipazione al programma "Sistema satellitare di navigazione globale GNSS-Galileo", ai sensi della [legge 29 gennaio 2001, n. 10, e dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128](#).

6. Ai fini della determinazione del fabbisogno finanziario per il 2004 del CNR, si tiene conto degli istituti confluiti e di quelli fuoriusciti dal CNR medesimo ai sensi dell'[articolo 23, commi 1 e 5, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127](#).

7. Il fabbisogno finanziario annuale di cui ai commi 1 e 2 e' incrementato degli oneri contrattuali del personale limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze arretrate.

8. Per l'anno 2004 e' istituito un Fondo di riserva di 1.200 milioni di euro per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative all'utilizzo del Fondo di cui al comma 8 e di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.

10. Ferma restando la disposizione di cui all'[articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), al fine di provvedere alla estinzione dei debiti pregressi nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari, sono autorizzate le seguenti spese:

a) 100 milioni di euro per l'anno 2004 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 per i debiti contratti dall'ex Ministero delle finanze per le attività svolte fino al 31 dicembre

2000;

b) 171 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per i debiti contratti dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, per le attività svolte fino al 31 dicembre 2003.

11. Gli importi di cui al comma 10 sono iscritti in specifici fondi, rispettivamente, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'interno, per essere assegnati nel corso della gestione alle unità previsionali di base interessate, con decreti dei rispettivi Ministri, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

12. Al fine di provvedere all'estinzione delle anticipazioni effettuate per spese di giustizia da Poste italiane Spa fino al 31 dicembre 2002, è autorizzata la spesa di 823 milioni di euro.

13. Ai fini e per gli effetti del primo comma dell'articolo 6 del Trattato Lateranense tra la Santa Sede e l'Italia, reso esecutivo dalla [legge 27 maggio 1929, n. 810](#), è autorizzata la spesa massima di 25 milioni di euro per l'anno 2004 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le modalità, i criteri e l'entità delle erogazioni a favore dei soggetti creditori sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

14. Per le finalità di controllo, trasparenza e contenimento della spesa pubblica, la Banca d'Italia trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni in merito alle operazioni finanziarie poste in essere da singole amministrazioni pubbliche con istituzioni creditizie e finanziarie, secondo modalità e tempi indicati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la stessa Banca d'Italia.

15. Per le medesime finalità di cui al comma 14, all'atto del perfezionamento di operazioni finanziarie da parte di amministrazioni pubbliche con onere di ammortamento a totale carico dello Stato, l'istituto finanziatore è tenuto a darne comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, indicando il beneficiario, l'importo dell'operazione finanziaria e il relativo piano di rimborso, secondo modalità e tempi definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione bancaria italiana.

16. Ai sensi dell'[articolo 119, sesto comma, della Costituzione](#), le regioni a statuto ordinario, gli enti locali, le aziende e gli organismi di cui agli articoli 2, 29 e 172, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), ad eccezione delle società di capitali costituite per l'esercizio di

servizi pubblici, possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. Le regioni a statuto ordinario possono, con propria legge, disciplinare l'indebitamento delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere e degli enti e organismi di cui all'[articolo 12 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76](#), solo per finanziare spese di investimento.

17. Per gli enti di cui al comma 16, costituiscono indebitamento, agli effetti dell'[art. 119, sesto comma, della Costituzione](#), l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni relative a flussi futuri di entrata, a crediti e a attività finanziarie e non finanziarie, l'eventuale somma incassata al momento del perfezionamento delle operazioni derivate di swap (cosiddetto upfront), le operazioni di leasing finanziario stipulate dal 1° gennaio 2015, il residuo debito garantito dall'ente a seguito della definitiva escussione della garanzia. Inoltre, costituisce indebitamento il residuo debito garantito a seguito dell'escussione della garanzia per tre annualità consecutive, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del debitore originario. **((Inoltre, non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato articolo 119, le operazioni di revisione, ristrutturazione o rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario che determinano una riduzione del valore finanziario delle passività totali. In caso di estinzione anticipata di prestiti concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze, gli importi pagati dalle regioni e dagli enti locali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in relazione alla parte capitale, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato)).**

Dal 2015, gli enti di cui al comma 16 rilasciano garanzie solo a favore dei soggetti che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito e per le finalità definite dal comma 18. Non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato art. 119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio. (66)

18. Ai fini di cui all'[articolo 119, sesto comma, della Costituzione](#), costituiscono investimenti:

- a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;
- b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;
- c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;
- d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;
- e) l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;

f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti;

g) i Contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni; (66)

h) i Contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore del concessionario di cui al [comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109](#); (66)

i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.

19. Gli enti e gli organismi di cui al comma 16 non possono ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o società finalizzata al ripiano di perdite. A tale fine l'istituto finanziatore, in sede istruttoria, è tenuto ad acquisire dall'ente l'esplicazione specifica sull'investimento da finanziare e l'indicazione che il bilancio dell'azienda o della società partecipata, per la quale si effettua l'operazione, relativo all'esercizio finanziario precedente l'operazione di conferimento di capitale, non presenta una perdita di esercizio.

20. Le modifiche alle tipologie di cui ai commi 17 e 18 sono disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT. (18)

21. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel quadro del coordinamento della finanza pubblica di cui agli [articoli 119 e 120 della Costituzione](#), le disposizioni dei commi da 16 a 20 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché agli enti e agli organismi individuati nel comma 16 siti nei loro territori.

21-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 18, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono ricorrere all'indebitamento per finanziare contributi agli investimenti a privati entro i seguenti limiti:

a) impegni assunti al 31 dicembre 2003, al netto di quelli già coperti con maggiori entrate o minori spese, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate, finanziati con ricorso

all'indebitamento e risultanti da apposito prospetto da allegare alla legge di assestamento del bilancio 2004;

b) impegni assunti nel corso dell'anno 2004, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti dalla elencazione effettuata nei prospetti dei mutui autorizzati alla data di approvazione della legge di bilancio per l'anno 2004, con esclusione di qualsiasi variazione in aumento che dovesse essere apportata successivamente.

21-ter. L'istituto finanziatore puo' concedere i finanziamenti destinati ai contributi agli investimenti a privati soltanto se compresi nei prospetti di cui al comma 21-bis; a tale fine, e' tenuto ad acquisire apposita attestazione dall'ente territoriale.

22. Al fine di accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi previsti dalla [legge 29 marzo 2001, n. 137](#), il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e' autorizzato a stipulare apposite convenzioni con societa' direttamente controllate dallo Stato o con enti pubblici, con le quali affidare l'istruttoria delle domande presentate ai sensi della citata [legge n. 137 del 2001](#), dietro pagamento dei costi documentati e di una commissione per la gestione.

23. All'onere derivante dall'applicazione del comma 22, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse accantonate nel fondo di cui all'[articolo 49, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#).

24. Le disposizioni dell'[articolo 2 della legge 15 ottobre 1991, n. 344](#), relative all'aumento degli importi delle provvidenze economiche previste dalla [legge 26 dicembre 1981, n. 763](#), in favore dei profughi italiani, gia' prorogate al 31 dicembre 1997 dalla [legge 13 luglio 1995, n. 295](#), e al 31 dicembre 2000 dalla [legge 8 aprile 1998, n. 89](#), continuano ad applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2001. A tale fine, e' autorizzata la spesa massima di 1.464.000 euro per il 2004 e di 869.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

25. Fino al 31 dicembre 2003, la determinazione degli importi dell'IVA da rimborsare alle regioni a statuto ordinario e agli enti locali interessati ai sensi dell'[articolo 9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472](#), e dell'[articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488](#), e' effettuata al lordo delle quote dell'IVA spettanti alle regioni a statuto ordinario in base alla normativa vigente. E' autorizzata la spesa di 282 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per ristorare i predetti enti territoriali dei maggiori oneri sostenuti nel triennio 2001-2003 in cui il rimborso e' stato operato al netto delle suddette quote di compartecipazione.

26. Per le regioni a statuto speciale, per le province autonome di Trento e di Bolzano e per gli enti locali dei rispettivi territori restano ferme le vigenti modalita' di determinazione dei rimborsi di cui al comma 25.

27. Per l'anno 2004 il contributo spettante alle unioni di comuni e' incrementato di 20 milioni di euro. L'incremento e' riservato alle unioni di comuni che abbiano effettivamente attivato l'esercizio associato di servizi.

28. COMMA ABROGATO DALLA [L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228](#).

29. I compensi che gli enti locali, ai sensi dell'[articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109](#), e successive modificazioni, ripartiscono, a titolo di incentivo alla progettazione, nella misura non superiore al 2 per cento dell'importo a base di gara di un'opera o di un lavoro, si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico degli enti stessi.

30. In deroga a quanto stabilito dall'[articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56](#), il Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente all'anno 2004, e' autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario anticipazioni, da accreditare sulle contabilita' speciali di cui all'[articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al 95 per cento delle somme previste per ciascuna regione a statuto ordinario a titolo di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF, quali risultano dalla deliberazione del CIPE per l'anno 2004, nonche' a titolo di compartecipazione all'IVA, quali risultano dalla proposta formulata, per lo stesso anno 2004, dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del citato [decreto legislativo n. 56 del 2000](#).

31. Limitatamente all'anno 2004, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a concedere alle regioni Sicilia e Sardegna anticipazioni nella misura pari al 95 per cento delle somme previste per ciascuna regione a titolo di IRAP, addizionale regionale all'IRPEF e Fondo sanitario nazionale di parte corrente, quali risultano dalla deliberazione del CIPE per il medesimo anno.

32. Ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo previsto a carico dello Stato dall'Accordo tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'8 agosto 2001, [pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001](#), restano fermi gli adempimenti a carico delle regioni, di cui all'[articolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 giugno 2002, n. 112, all'articolo 52, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e agli articoli 48 e 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2003, n. 326](#). Nei confronti delle regioni per le quali sia verificato il mancato rispetto dei predetti adempimenti resta fermo l'obbligo del ripristino del livello del finanziamento corrispondente a quello previsto dall'Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano del 3 agosto 2000, come integrato dall'[articolo 85, comma 6 e comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#).

33. Nelle more della deliberazione del CIPE e della proposta di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al [comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56](#), nonché della stipula di specifico Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, concernente la definizione del procedimento di verifica degli adempimenti regionali, di cui al comma 32, le anticipazioni sono commisurate al livello del finanziamento corrispondente a quello previsto dall'Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano del 3 agosto 2000, di cui al comma 32.

34. Sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi che dovessero rendersi necessari anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi.

35. I trasferimenti erariali per l'anno 2004 in favore di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 31, comma 1, primo periodo, della [legge 27 dicembre 2002, n. 289](#). Per l'anno 2004, l'incremento annuale delle risorse, pari a 180 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione alla base di calcolo definita dall'[articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), è distribuito in misura del 50 per cento del totale in favore dei comuni di cui all'[articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244](#), e per il restante 50 per cento in favore della generalità dei comuni.

36. Per l'anno 2004 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, fino ad un importo complessivo di 50 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti.

37. Le disposizioni di cui al [comma 14 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), si applicano anche nei rapporti di debito e credito tra province ovvero tra queste e lo Stato conseguenti ad errate attribuzioni di somme dovute a titolo di imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore effettuate, negli anni 1999 e 2000, dai concessionari della riscossione.

38. Al [comma 14 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448](#), le parole: "31 dicembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003".

39. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri è istituito, nell'ambito della unità previsionale di base 6.1.1.2 - Uffici all'estero, un fondo da ripartire per eventuali maggiori esigenze per consumi intermedi, relativi agli uffici all'estero, la cui dotazione iniziale è commisurata al 10 per cento degli stanziamenti per consumi intermedi iscritti nella medesima unità previsionale di base, che vengono corrispondentemente ridotti. La ripartizione del fondo è disposta con decreti del Ministro degli affari esteri comunicati, anche con evidenze informatiche, al

Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

40. All'[articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15](#), dopo il quinto comma sono inseriti i seguenti:

"A seguito di motivata richiesta formulata dalle sedi all'estero ed in attesa dell'accreditamento dei finanziamenti ministeriali di cui all'articolo 2, la competente direzione generale del Ministero degli affari esteri può autorizzare, previa comunicazione al competente Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari a prelevare somme dai rispettivi conti correnti valuta Tesoro per far fronte alle esigenze delle sedi stesse.

Ad operazione effettuata viene disposto il versamento all'entrata del controvalore in euro dell'importo prelevato seguendo le procedure previste dall'articolo 6 della presente legge e dai [decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 26 agosto 2003](#), di attuazione degli articoli 3, 6 e 7 del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482](#). Dell'avvenuto versamento viene data comunicazione, a cura della competente direzione generale del Ministero degli affari esteri, al Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri".

41. All'[articolo 80, comma 41, della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), le parole: "da emanare entro il 28 febbraio 2003," sono soppresse.

42. All'[articolo 80, comma 42, della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), dopo le parole: "Il 10 per cento delle maggiori entrate" sono inserite le seguenti: "di ciascun anno".

43. Il Ministro degli affari esteri, con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, emana disposizioni per razionalizzare i flussi di erogazione finanziaria e per semplificare le procedure relative alla gestione delle attività di cooperazione internazionale, con particolare riferimento alle procedure amministrative relative alle organizzazioni non governative.

44. Per gli oneri derivanti dall'assunzione, per il periodo febbraio 2004-febbraio 2005, della Presidenza italiana per l'organizzazione dell'attività della "International Task Force per l'educazione, il ricordo e la ricerca relativi alla Shoah" è autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di 500.000 euro, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

45. L'[articolo 10 della legge 14 dicembre 2000, n. 376](#), è sostituito dal seguente:

"Art. 10. - (Copertura finanziaria) - 1. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3 e 4, nella misura massima di 3.500.000 euro annui, a decorrere dal 2004 sono posti a carico di apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute".

46. Ai fini di quanto disposto dall'[articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), per il biennio 2004-2005 gli oneri posti a carico del bilancio statale derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, ivi comprese le risorse da destinare alla contrattazione integrativa per il miglioramento della produttivita', comportanti incrementi nel limite massimo dello 0,2 per cento, sono quantificati complessivamente in 1.030 milioni di euro per l'anno 2004 ed in 1.970 milioni di euro a decorrere dal 2005. (15) (34)

47. Le risorse per i miglioramenti economici e per l'incentivazione della produttivita' al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate in 430 milioni di euro per l'anno 2004 e in 810 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 con specifica destinazione, rispettivamente di 360 milioni di euro e di 690 milioni di euro, per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al [decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195](#), e successive modificazioni. In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo e' stanziata, a decorrere dall'anno 2004, la somma di 200 milioni di euro da destinare al trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al [decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195](#), e successive modificazioni, in relazione alle pressanti esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica anche con riferimento alle attivita' di tutela economico-finanziaria, della difesa nazionale nonche' con quelle derivanti dagli accresciuti impegni in campo internazionale. (15) (34)

48. Le somme di cui ai commi 46 e 47, comprensive degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al [decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), e successive modificazioni, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'[articolo 11, comma 3, lettera h\), della legge 5 agosto 1978, n. 468](#).

49. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2004-2005, nonche' quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'[articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'[articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse e alla determinazione della quota da destinare

all'incentivazione della produttività', attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri previsti dal comma 46 per il personale delle amministrazioni dello Stato.

50. In relazione a quanto previsto dall'[articolo 33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), i maggiori oneri di personale per il biennio contrattuale 2002-2003, ivi comprese le spese di cui all'ultimo periodo del [comma 40 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2003, n. 326](#), non sono considerati, a decorrere dall'anno 2003, ai fini del calcolo del disavanzo finanziario degli enti territoriali di cui all'articolo 29, commi 5 e 7, della medesima [legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), nonché ai fini del calcolo dei limiti di spesa per le regioni a statuto ordinario di cui alle disposizioni recate dall'[articolo 1 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 16 novembre 2001, n. 405](#), come confermate dal comma 2 del richiamato articolo 29.

51. A decorrere dall'anno 2004, i contributi spettanti agli enti locali in relazione agli oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento economico al personale immesso nei ruoli speciali ad esaurimento, di cui all'[articolo 12, comma 1, della legge 28 ottobre 1986, n. 730](#), già consolidati nel Fondo di cui all'[articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504](#), nel loro tetto massimo, sono consolidati negli importi attribuiti ai singoli enti per l'anno 2003. PERIODO SOPPRESSO DALLA [L. 30 DICEMBRE 2004, N. 311](#).

52. In deroga a quanto stabilito dall'Accordo tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'8 agosto 2001, [pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001](#), e in relazione a quanto previsto dall'[articolo 33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria è incrementato, in via aggiuntiva rispetto a quanto stabilito dal predetto Accordo, di 550 milioni di euro per l'anno 2004 e di 275 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 per far fronte ai maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2002-2003.

53. Per l'anno 2004, alle amministrazioni di cui agli [articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, nonché quelle relative alle categorie protette. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per l'anno 2003 e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui al [decreto](#)

[legislativo 8 maggio 2001, n. 215](#), e successive modificazioni, nel limite degli oneri indicati dalla [legge 14 novembre 2000, n. 331](#). Fermo restando quanto previsto dall'[articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), e successive modificazioni, sono consentite le assunzioni di ricercatori delle universita' e degli enti ed istituzioni di ricerca che siano risultati vincitori di concorso alla data del 31 ottobre 2003. Per le universita' continuano ad applicarsi, in ogni caso, i limiti di spesa per il personale di cui all'[articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#). A tal fine e' istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca uno specifico fondo. Con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al trasferimento alle singole universita' ed enti delle occorrenti risorse finanziarie. Per le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le universita' e gli enti di ricerca sono fatte salve le assunzioni autorizzate con [decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2003](#), e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le autonomie regionali e locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale sono fatte salve le assunzioni previste e autorizzate con i [decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 settembre 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2003](#), e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, anche ai fini dell'assorbimento di personale delle amministrazioni pubbliche in base a procedure di mobilita', nel limite complessivo di 200 unita'.

54. In deroga al divieto di cui al comma 53, per effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di mobilita', da effettuare secondo le vigenti disposizioni legislative e contrattuali, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le universita', gli enti di ricerca e gli enti di cui all'[articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni, possono procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 280 milioni di euro. A tale fine e' costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 70 milioni di euro per l'anno 2004 ed a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

55. Le deroghe di cui al comma 54 sono autorizzate secondo la procedura di cui all'[articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), e successive modificazioni. Le amministrazioni richiedono le autorizzazioni ad assumere mediante la compilazione di

apposito modello recante criteri e parametri individuati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero dell'economia e delle finanze. Nell'ambito delle procedure di autorizzazione delle assunzioni e' prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi e alla protezione civile, alla tutela ambientale e alla vigilanza antibraconaggio, al settore della giustizia, alla tutela del consumatore e alla sicurezza e ricerca agroalimentare e alla tutela dei beni culturali, nonche' dei vincitori di concorsi espletati alla data del 30 settembre 2003, dei vincitori di concorso per ricercatore universitario, ricercatore, primo ricercatore, dirigente di ricerca, tecnologo, primo tecnologo e dirigente tecnologo e degli idonei nelle procedure di valutazione comparativa a professore universitario. Sono altresì prioritariamente valutate le esigenze di reclutamento di personale da parte dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno in correlazione all'effettiva restituzione a compiti direttamente operativi di personale dei ruoli della Polizia di Stato e dell'amministrazione penitenziaria in correlazione all'effettiva restituzione a compiti direttamente operativi di personale del Corpo di polizia penitenziaria.

56. Fermo restando quanto previsto ai commi 53, 54 e 55, e' comunque consentito il trasferimento dei docenti universitari dall'universita' nella quale prestano servizio ad altra universita' statale.

57. Il pubblico dipendente che sia stato sospeso dal servizio o dalla funzione e, comunque, dall'impiego o abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento perche' il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, anche se pronunciati dopo la cessazione dal servizio, anche se gia' collocato in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, ha il diritto di ottenere, su propria richiesta, dall'amministrazione di appartenenza il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego, anche oltre i limiti di eta' previsti dalla legge, comprese eventuali proroghe, per un periodo pari a quello della durata complessiva della sospensione ingiustamente subita e del periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati tra loro, anche in deroga ad eventuali divieti di riassunzione previsti dal proprio ordinamento, con il medesimo trattamento giuridico ed economico a cui avrebbe avuto diritto in assenza della sospensione. Alle sentenze di proscioglimento di cui al presente comma sono equiparati i provvedimenti che dichiarano non doversi procedere per una causa estintiva del reato pronunciati dopo

una sentenza di assoluzione del dipendente imputato perche' il fatto non sussiste o perche' non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato. Ove la sentenza irrevocabile di proscioglimento sia stata emanata anteriormente ai cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il pubblico dipendente puo' chiedere il riconoscimento del migliore trattamento pensionistico derivante dalla ricostruzione della carriera con il computo del periodo di sospensione dal servizio o dalla funzione o del periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza. (4) (7) (52)

57-bis. Ove il procedimento penale di cui al comma 57, ricorrendo ogni altra condizione ivi indicata, si sia concluso con provvedimento di proscioglimento diverso da decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o sentenza di proscioglimento perche' il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato, anche pronunciati dopo la cessazione dal servizio, l'amministrazione di appartenenza ha facolta', a domanda dell'interessato, di prolungare e ripristinare il rapporto di impiego per un periodo di durata pari a quella della sospensione e del servizio non prestato, secondo le modalita' indicate nel comma 57, purché non risultino elementi di responsabilita' disciplinare o contabile all'esito di specifica valutazione che le amministrazioni competenti compiono entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza di riammissione in servizio. (4) (52)

58. Le disposizioni di cui ai commi 53, 54 e 55 non si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato e agli ordini e collegi professionali e alle relative federazioni nonche' al comparto scuola. Per l'anno 2004, in attesa della completa attuazione della [legge 21 dicembre 1999, n. 508](#), al personale delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica si applica, in materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui all'[articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), e successive modificazioni. Per le regioni e le autonomie locali, nonche' per gli enti del Servizio sanitario nazionale, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere si applicano le disposizioni di cui al comma 60.

59. Al fine di consentire al Dipartimento della protezione civile di fronteggiare le molteplici situazioni di emergenza in atto, la Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata ad assumere personale, mediante concorsi pubblici, nel limite massimo di 180 unita', da assegnare al predetto Dipartimento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione

pubblica, sono definiti le qualifiche, i requisiti professionali specialistici e la quota di riserva dei posti in favore del personale in servizio presso il Dipartimento stesso con contratto a tempo determinato, ovvero in posizione di comando o di fuori ruolo. Il personale di cui al precedente periodo e' mantenuto in servizio fino alla conclusione delle predette procedure concorsuali. E' garantito in ogni caso un adeguato accesso dall'esterno. Ai fini di una graduale copertura dei posti, sono autorizzate, per l'anno 2004, assunzioni per 50 unita' di personale e, per l'anno 2005, assunzioni per ulteriori 130 unita'. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 1,75 milioni di euro per l'anno 2004 ed a 6,3 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2005, si provvede, quanto a 1,75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 a carico del fondo di cui al comma 54 e, quanto a 4,55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, mediante utilizzo delle disponibilita' relative all'autorizzazione di spesa di cui alla [legge 24 febbraio 1992, n. 225](#).

60. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni regionali, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilita' interno per l'anno 2003 e gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2004. Tali assunzioni, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilita', devono, comunque, essere contenute, fatta eccezione per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale, entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003, tenuto conto, in relazione alla tipologia degli enti, della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da assumere, della essenzialita' dei servizi da garantire e dell'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale possono essere disposte esclusivamente assunzioni, entro i limiti predetti, di personale appartenente al ruolo sanitario. Non puo' essere, in ogni caso, stabilita una percentuale superiore al 20 per cento per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le province che abbiano un rapporto dipendenti-popolazione superiore a quello previsto dall'[articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77](#), maggiorato del 30 per cento o la cui percentuale di spesa del personale rispetto alle entrate sia superiore alla media nazionale per fasce demografiche. I singoli enti in caso di assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni del patto di stabilita' interno per l'anno 2003. Fino all'emanazione dei decreti

di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 53. In caso di mancata adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dal presente comma entro il 30 giugno 2004 trovano applicazione in via provvisoria e fino all'emanazione degli stessi le disposizioni dei [decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 settembre 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2003](#). Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilita' interno per l'anno 2003 non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, secondo quanto previsto dall'[articolo 29, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#). In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione di unita' di personale. Per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere, con decreto del Ministero delle attivita' produttive d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuati specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto delle percentuali di cui al presente comma. (13)

61. I termini di validita' delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per l'anno 2004 sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un anno. La durata delle idoneita' conseguite nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura dei posti di professore ordinario e associato di cui alla [legge 3 luglio 1998, n. 210](#), e successive modificazioni, e' prorogata per l'anno 2004. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'[articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3](#), le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate.

62. I Ministeri per i beni e le attivita' culturali, della giustizia, della salute e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2004, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'[articolo 34, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#). Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2004 del personale utilizzato ai sensi dell'[articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), e successive modificazioni. Il Ministero della salute, per l'anno 2004, puo' altresì continuare, nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro, ad avvalersi del personale di cui all'[articolo 91, comma 1,](#)

[della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), mediante contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché a stipulare le convenzioni previste dal comma 2 dello stesso articolo; ai conseguenti oneri si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#).

63. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro di cui all'[articolo 34, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dai commi da 53 a 71 per l'assunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2004.

64. I comandi del personale delle Poste italiane Spa e dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, di cui all'[articolo 34, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), sono prorogati al 31 dicembre 2004. (15)

65. Per l'anno 2004, le amministrazioni di cui al comma 53 possono avvalersi di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 108 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nei limiti di spesa previsti dall'[articolo 34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), e successive modificazioni. La spesa per il personale a tempo determinato in servizio presso il Corpo forestale dello Stato nell'anno 2004, assunto ai sensi della [legge 5 aprile 1985, n. 124](#), non può superare quella sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2003. Le limitazioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali, fatta eccezione per le province e i comuni che per l'anno 2003 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno, cui si applica quanto disposto dall'[articolo 29, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), nonché nei confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.

66. Il Ministero della giustizia, per far fronte alle straordinarie esigenze operative del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, provvede all'acquisizione di personale civile con professionalità nei settori socio-educativo tecnico e contabile, ricorrendo, prioritariamente, alle procedure di mobilità. In caso di esito negativo delle predette procedure l'Amministrazione può avvalersi di personale assunto a tempo determinato entro un limite di spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

67. La definitiva pianta organica dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è confermata nel limite di 320 unità previsto per la pianta organica provvisoria. La ripartizione dei posti

suddetti tra l'aliquota del personale di ruolo a tempo indeterminato, quella del personale con contratto a tempo determinato e quella del personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni collocato in posizione di fuori ruolo, comando ovvero provvedimenti analoghi, questi ultimi nel limite massimo di 30 unita', nonche' la ripartizione del personale tra le diverse qualifiche, sono stabilite con regolamento adottato dall'Autorita' con le modalita' di cui all'[articolo 1, comma 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249](#), ad invarianza di spesa con riferimento agli stanziamenti di bilancio previsti per il funzionamento dell'Autorita'. I posti di ruolo previsti per ciascuna qualifica dal regolamento di cui al precedente periodo possono essere coperti, anche mediante le procedure di mobilita' previste dalla normativa vigente, da dipendenti pubblici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino da almeno dodici mesi in posizione di fuori ruolo, comando, o altro provvedimento di distacco presso l'Autorita'. La disciplina del personale con contratto a tempo determinato e' stabilita dall'Autorita' con propria delibera, in conformita' alle disposizioni contenute nel [decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368](#).

68. Per l'anno 2004, per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanita' (ISS), l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), l'ASI, l'ENEA, nonche' per le universita' e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del fondo di finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento ordinario delle universita'. Per l'anno 2004 per le universita' sono fatte salve inoltre, nel limite di spesa di 500.000 euro, da ripartire secondo le procedure di cui all'[articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), le assunzioni a tempo determinato gia' in essere alla data del 1° gennaio 1998, esclusivamente finalizzate ad assicurare il regolare svolgimento e la funzionalita' di servizi di supporto all'attivita' di laboratorio e di ricerca dei medesimi atenei; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2004, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 54 del presente articolo.

69. Per ciascuno degli anni 2005 e 2006, previo esperimento delle procedure di mobilita', le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unita' sono tenuti a realizzare una riduzione del personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2004, secondo le procedure di cui all'[articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), e successive

modificazioni. Le altre amministrazioni pubbliche adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tal fine, secondo modalita' indicate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco trovano applicazione, per ciascuno degli anni 2005 e 2006, i piani previsti dall'[articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448](#).

70. COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66](#).

71. Per sopperire a straordinarie esigenze di supporto amministrativo, il Consiglio di Stato, i tribunali amministrativi regionali, la Corte dei conti e l'Avvocatura dello Stato possono avvalersi su base volontaria, anche in soprannumero ed in deroga alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali in materia di mobilita' e, comunque, nel limite complessivo di 300 unita', del personale dipendente, alla data del 7 luglio 2002, del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nonche' di enti pubblici interessati da procedure di liquidazione o soppressione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle amministrazioni interessate previa consultazione delle organizzazioni sindacali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla definizione delle modalita' di trasferimento del predetto personale ed alla ripartizione delle unita' tra le predette amministrazioni. Con le medesime deroghe e modalita', le citate amministrazioni possono avvalersi del personale in servizio presso l'Agenzia del demanio che ha esercitato l'opzione ai sensi dell'[articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173](#), per il passaggio ad altra pubblica amministrazione. Il medesimo personale in servizio presso l'Agenzia del demanio puo' essere destinato anche ad altre amministrazioni con modalita', criteri e limiti numerici definiti con decreto del Ministro per la funzione pubblica.

72. L'[articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394](#), si interpreta nel senso che le maggiorazioni ivi previste sono attribuite esclusivamente al personale percettore dell'indennita' operativa di base di cui alla Tabella riportata al comma 1 del medesimo articolo 5, e successive modificazioni, ferme restando le disposizioni di cui all'[articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255](#). L'[articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266](#), si interpreta nel senso che l'emolumento ivi previsto compete esclusivamente ai colonnelli e ai brigadieri generali delle Forze armate, nonche' ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei Corpi

di Polizia e non e' computabile ai fini dell'attribuzione dei trattamenti di cui all'[articolo 5, commi 3 e 3-bis, della legge 8 agosto 1990, n. 231](#), ed agli articoli 43, commi sedicesimo, ventiduesimo e ventitreesimo, e 43-ter della [legge 1° aprile 1981, n. 121](#). Gli importi erogati o da erogare in esecuzione di sentenze passate in giudicato in contrasto con il disposto di cui al presente comma rimangono attribuiti a titolo personale e sono riassorbiti con i successivi incrementi retributivi spettanti a qualsiasi titolo.

73. L'[articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), nonche' le norme ivi richiamate si interpretano nel senso che il divieto di procedere all'aggiornamento delle indennita', dei compensi, delle gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa si applica anche alle misure dell'assegno di confine di cui alla [legge 28 dicembre 1989, n. 425](#), e successive modificazioni.

74. L'articolo 8 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del [codice di procedura penale](#), di cui al [decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271](#), si interpreta nel senso che la domanda prodotta dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e' da considerare, ai fini dell'applicazione della [legge 10 marzo 1987, n. 100](#), come domanda di trasferimento di sede.

75. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, al personale appartenente alle amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni, che si reca in missione o viaggio di servizio presso le istituzioni dell'Unione europea, ovvero che partecipi, in Europa o in Paesi extra-europei, a riunioni, commissioni o a gruppi di lavoro, comunque denominati, nell'ambito o per conto del Consiglio o di altra istituzione dell'Unione europea, ad eccezione dei dirigenti di prima fascia e qualifiche equiparabili, spetta il pagamento delle spese di viaggio aereo nella classe economica. (33)

76. Nel limite complessivo di 47,063 milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato a prorogare, limitatamente all'esercizio 2004, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento di attivita' socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di 20,937 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilita' degli stessi comuni da almeno un triennio, nonche' ai soggetti provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni gia' stipulate in vigore dell'[articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468](#), per un periodo che, eventualmente prorogato, non ecceda i sessanta mesi complessivi, al fine di una definitiva stabilizzazione occupazionale. (28)

77. In presenza delle convenzioni di cui al comma 76 il termine di cui all'articolo 78, comma 2, alinea, della [legge 23 dicembre 2000,](#)

[n. 388](#), e' prorogato al 31 dicembre 2004.

78. COMMA ABROGATO DAL [D.L. 29 DICEMBRE 2003, N. 356](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 27 FEBBRAIO 2004, N. 48](#).

79. Ai magistrati che esercitano effettive funzioni di legittimita' presso la Corte di cassazione e la relativa Procura generale, nonche' a quelli in servizio presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, a quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti centrale e la relativa Procura generale compete l'indennita' di trasferta per venti giorni al mese, escluso il periodo feriale, ove residenti fuori dal distretto della corte d'appello di Roma.

80. Per le finalita' di cui al comma 79, la spesa prevista e' determinata in 3.844.206 euro a decorrere dall'anno 2004. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente comma, anche ai fini dell'applicazione dell'[articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468](#), e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata [legge n. 468 del 1978](#).

81. Al fine di realizzare l'omogeneizzazione dei trattamenti economici accessori, la misura mensile dell'indennita' speciale di seconda lingua prevista per il personale di magistratura dall'[articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 454](#), come stabilita dai [decreti del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1993](#), e' rideterminata in 236,00 euro, nel limite massimo di spesa di 46.000 euro annui.

82. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato a stipulare nel limite complessivo di 1 milione di euro, e per il solo esercizio 2004, direttamente con i comuni nuove convenzioni per lo svolgimento di attivita' socialmente utili e per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in attivita' socialmente utili, nella disponibilita', da almeno un quinquennio, di comuni con meno di 50.000 abitanti. (28)

83. Dopo l'[articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303](#), e' inserito il seguente:

"Art. 6-bis. - (Dipartimento nazionale per le politiche antidroga) -
1. Il coordinamento delle politiche per prevenire, monitorare e contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze, e delle alcooldipendenze correlate, di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), e' organizzato in apposito Dipartimento, al quale sono trasferite le risorse finanziarie, strumentali ed umane connesse allo svolgimento delle competenze gia' attribuite al

Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 10, comma 4, comprese quelle previste dall'articolo 127 del citato testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990](#), e successive modificazioni.

2. Il Dipartimento collabora con le associazioni, le cooperative sociali di cui alla [legge 8 novembre 1991, n. 381](#), le comunità terapeutiche e i centri di accoglienza operanti nel campo della prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti; raccoglie informazioni e documentazione sulle tossicodipendenze, definendo e aggiornando le metodologie per la rilevazione, l'elaborazione, la valutazione e il trasferimento all'esterno delle informazioni sulle tossicodipendenze. Esso opera secondo gli indirizzi del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga di cui all'articolo 1 del citato testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990](#), e successive modificazioni, ferme restando le competenze attribuite ad altre amministrazioni pubbliche in materia di prevenzione e contrasto alla droga e recupero delle persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope.

3. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Dipartimento trasmette al Parlamento una relazione dettagliata sugli interventi effettuati in attuazione del presente articolo, con particolare riferimento alle azioni di contrasto e prevenzione della droga e di recupero, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, contenente altresì l'elenco delle associazioni, comunità terapeutiche e centri di accoglienza, ritenuti validamente idonei alle loro funzioni statutarie da una apposita Commissione istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dal Dipartimento, che collaborano a tal fine con il Dipartimento stesso".

84. All'articolo 1, comma 7, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), e successive modificazioni, le parole: "Dipartimento per gli affari sociali" sono sostituite dalle seguenti: "Dipartimento nazionale per le politiche antidroga".

85. All'[articolo 133, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con eccezione del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga".

86. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 83 a 85 si provvede nei limiti delle risorse trasferite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e nell'ambito delle dotazioni organiche della Presidenza del Consiglio dei ministri.

87. Il decreto previsto dal [comma 3-bis dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), e successive modificazioni, è emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro il 31 marzo 2004, anche al fine di indicare le linee guida generali per

assicurare la massima trasparenza nelle procedure non ancora concluse.

88. Fermo restando quanto previsto dall'[articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448](#), e dall'[articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), l'articolo 459 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al [decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297](#), e' sostituito dal seguente:

"Art. 459. - (Esoneri e semiesoneri per i docenti con funzioni vicarie) - 1. Nei confronti di uno dei docenti individuati dal dirigente scolastico per attivita' di collaborazione nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, a norma dell'[articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e dell'articolo 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola, di cui all'accordo del 24 luglio 2003, [pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2003](#), puo' essere disposto l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento sulla base dei criteri indicati nei commi da 2 a 5.

2. I docenti di scuola dell'infanzia ed elementare possono ottenere l'esonero quando si tratti di circolo didattico con almeno ottanta classi.

3. I docenti di scuola media, di istituti comprensivi, di istituti di istruzione secondaria di secondo grado e di istituti comprensivi di scuole di tutti i gradi di istruzione possono ottenere l'esonero quando si tratti di istituti e scuole con almeno cinquantacinque classi, o il semiesonero quando si tratti di istituti e scuole con almeno quaranta classi.

4. L'esonero o il semiesonero dall'insegnamento puo' essere anche disposto sulla base di un numero di classi inferiore di un quinto rispetto a quello indicato nei precedenti commi, quando si tratti di scuole o istituti funzionanti con plessi di qualunque ordine di scuola, sezioni staccate o sedi coordinate.

5. Negli istituti e scuole che funzionino con sezioni staccate o sedi coordinate, fermi restando i criteri sopra indicati, l'esonero o il semiesonero puo' essere disposto nei confronti dei docenti addetti alla vigilanza delle predette sezioni staccate o sedi coordinate, anche se essi non siano tra i docenti individuati ai sensi del comma 1".

89. Nell'ambito delle attivita' di riconversione previste dall'[articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 novembre 2002, n. 268](#), gli uffici scolastici regionali istituiscono corsi di specializzazione intensivi, a livello provinciale o interprovinciale, destinati ai docenti in situazione di soprannumerarieta' appartenenti a classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali, individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 25 ottobre 2002,

prot. n. 2845. I corsi di specializzazione di cui al presente comma sono realizzati entro i limiti di una quota di risorse finanziarie da individuare annualmente nell'ambito degli stanziamenti di bilancio destinati alla formazione del personale del comparto scuola.

90. I docenti in situazione di soprannumerarietà, appartenenti a classi di concorso in esubero a livello provinciale e che siano in possesso del prescritto titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili sono trasferiti su posti di sostegno; il trasferimento viene disposto a domanda e, nel caso in cui gli interessati non producano domanda o non ottengano una delle sedi richieste, d'ufficio.

91. Al [comma 21 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al predetto piano straordinario e' destinato un importo non inferiore al 10 per cento delle risorse di cui all'[articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166](#), che risultano disponibili al 1° gennaio 2004".

92. Per l'attuazione del piano programmatico di cui all'[articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53](#), e' autorizzata, a decorrere dall'anno 2004, la spesa complessiva di 90 milioni di euro per i seguenti interventi:

- a) sviluppo delle tecnologie multimediali;
- b) interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare il diritto-dovere di istruzione e formazione;
- c) interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti;
- d) istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione.

93. Per consentire alle istituzioni scolastiche l'affidamento, nell'anno 2004, delle attività in base ai contratti stipulati ai sensi dell'[articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), e' autorizzata la spesa di 375 milioni di euro.

94. Dopo il [comma 7 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), sono inseriti i seguenti:

"7-bis. Con il decreto di cui al comma 7 sono individuati, altresì, i limiti di reddito per l'attribuzione del contributo medesimo.
7-ter. In attesa della regolamentazione del diritto-dovere di istruzione e formazione, da attuare con i decreti legislativi di cui all'[articolo 1, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53](#), gli alunni iscritti alla prima classe delle scuole secondarie superiori statali continuano ad essere esentati dal pagamento delle tasse scolastiche".

95. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'[articolo 37, comma 3, lettera c\), della legge 9 marzo 1989, n. 88](#), e successive modificazioni, e dell'[articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), e successive modificazioni, e' stabilito per l'anno 2004:

- a) in 557,01 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di

previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

b) in 137,65 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attivita' commerciali e della gestione artigiani.

96. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 95, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2004 in 15.208,02 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 95, lettera a), e in 3.757,98 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 95, lettera b).

97. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 95 e 96 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'[articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 95, lettera a), della somma di 1.101,12 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonche' al netto delle somme di 2,28 milioni di euro e di 52,92 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

98. All'elenco di cui all'[articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708](#), dopo il numero 23) e' aggiunto il seguente:

"23-bis) lavoratori autonomi esercenti attivita' musicali".

99. All'[articolo 6, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708](#), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In alternativa il certificato di agibilita' potra' essere richiesto dai lavoratori di cui al numero 23-bis) del primo comma dell'articolo 3, salvo l'obbligo di custodia dello stesso che e' posto a carico del committente".

100. All'[articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182](#), e' aggiunto il seguente comma:

"15-bis. I lavoratori autonomi di cui al numero 23-bis) del primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, provvedono direttamente all'adempimento degli obblighi contributivi di cui al presente articolo".

101. Nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'[articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), e successive modificazioni, e detratte una quota fino a 20 milioni di euro per l'anno 2004 e fino a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 da destinare all'ulteriore finanziamento delle finalita' previste dall'[articolo 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), nonche' una quota di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 da

destinare al potenziamento dell'attività di ricerca scientifica e tecnologica, lo Stato concorre al finanziamento delle regioni che istituiscono il reddito di ultima istanza quale strumento di accompagnamento economico ai programmi di reinserimento sociale, destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale ed i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi di lavoro. (16)

102. A decorrere dal 1° gennaio 2004 e per un periodo di tre anni, sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi risultino complessivamente superare un importo pari a venticinque volte quello stabilito dall'[articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448](#), rivalutato annualmente nella misura stabilita all'articolo 38, comma 5, lettera d), della predetta [legge 28 dicembre 2001, n. 448](#), e' dovuto un contributo di solidarietà nella misura del 3 per cento. Al predetto importo concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al [decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563](#), al [decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124](#), e successive modificazioni, e al [decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357](#), nonché le forme pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla [legge 20 marzo 1975, n. 70](#), e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all'[articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761](#), nonché le gestioni di previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari al trattamento di base. L'importo complessivo assoggettato al contributo non potrà comunque risultare inferiore, al netto dello stesso contributo, all'importo di cui al primo periodo del presente comma. Gli importi dei predetti contributi, al netto della somma corrispondente all'applicazione dell'aliquota marginale prevista dalla normativa vigente per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, affluiscono al Fondo di cui al comma 101.

103. Con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 101 e 102.

104. In relazione alle competenze riconosciute alle province autonome di Trento e di Bolzano dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, contenuti nel testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670](#), per gli aventi diritto ivi residenti l'assegno di maternità, pari ad

euro 1.000, previsto dalla normativa statale per ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita, e comunque per ogni figlio adottato nel medesimo periodo, e' concesso ed erogato dalle province medesime, a valere sulle risorse all'uopo corrisposte dall'apposita gestione speciale dell'INPS.

105. Dopo l'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al [decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151](#), e' inserito il seguente:

"Art. 42-bis. - (Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche) - 1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di eta' dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni, puo' essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attivita' lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda.

2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si rendera' disponibile ai fini di una nuova assunzione".

106. All'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al [decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151](#), le parole: "da almeno cinque anni" sono soppresse.

107. All'[articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2003, n. 326](#), dopo le parole: "e delle aziende sanitarie locali," sono inserite le seguenti: "degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati e degli ospedali classificati,".

108. E' istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per l'edilizia a canone speciale, con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di 10 milioni di euro per l'anno 2006. Per gli anni successivi al 2006 si provvede ai sensi dell'[articolo 11, comma 3, lettera d\), della legge 5 agosto 1978, n. 468](#), e successive modificazioni.

109. Il Fondo di cui al comma 108 e' ripartito annualmente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le regioni nei cui territori si trovano i comuni ad alta tensione abitativa, proporzionalmente alla popolazione complessiva dei comuni compresi negli elenchi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

110. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 108 sono utilizzate per l'attuazione di programmi finalizzati alla costruzione e al recupero di unita' immobiliari nei comuni ad alta tensione abitativa, destinate ad essere locate a titolo di abitazione principale a canone speciale ai soggetti di cui al comma 113.

111. Ai fini di cui al comma 110, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate, nei limiti delle disponibilita' di cui al comma 108:

a) le agevolazioni fiscali che possono essere concesse a favore degli investimenti necessari per l'attuazione dei programmi di cui al comma 110, ivi compresi gli oneri per la progettazione, la direzione dei lavori, la sicurezza dei cantieri e il contributo concessorio, nonche' gli oneri per la realizzazione delle opere di urbanizzazione eventualmente previsti a carico dell'attuatore e per i successivi interventi di manutenzione straordinaria degli alloggi;

b) la misura in cui i redditi derivanti dalla locazione a canone speciale percepiti in attuazione dei commi da 108 a 114 concorrono alla determinazione della base imponibile dei percettori.

112. L'attuazione dei programmi di cui al comma 110 e' condizionata alla stipula tra le imprese di costruzione e il comune sul cui territorio si trovano gli immobili interessati dai programmi stessi, di specifica convenzione la cui efficacia e' soggetta alla condizione sospensiva della relativa trascrizione nei registri immobiliari.

113. I contratti di locazione a canone speciale possono essere stipulati esclusivamente con soggetti il cui reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, sia superiore a quello massimo previsto dalle leggi regionali per la concessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ma inferiore all'importo determinato, ai sensi della presente legge, dalla regione nel cui territorio si trovano le unita' immobiliari, tenuto conto dell'andamento del mercato delle locazioni immobiliari e dell'incidenza tra la popolazione residente delle situazioni di disagio abitativo.

114. Le unita' abitative realizzate o recuperate in attuazione delle disposizioni del comma 110, la cui superficie complessiva non puo' essere superiore a 100 metri quadrati, saranno vincolate alla locazione a canone speciale per la durata prevista della convenzione di cui al comma 112, e comunque per un periodo non inferiore a cinque anni con successivi rinnovi biennali. I rinnovi possono essere esclusi solo in presenza di gravi inadempienze da parte del conduttore ovvero qualora vengano meno i requisiti reddituali di cui al comma 113. La misura del canone annuo non deve eccedere il 5 per cento del valore convenzionale dell'alloggio locato.

115. I comuni, nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 112, possono disporre la riduzione del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione o al costo di costruzione ovvero l'esenzione dai contributi stessi nonche' la riduzione dell'aliquota ICI, anche

differenziando tali benefici in relazione alle caratteristiche degli interventi e agli impegni assunti dall'imprenditore.

116. L'incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'[articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), disposta per l'anno 2004 dall'[articolo 21, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2003, n. 326](#), come modificato dalla presente legge, deve essere utilizzato nel medesimo anno 2004 per le seguenti finalita':

a) politiche per la famiglia e in particolare per anziani e disabili, per un importo pari a 70 milioni di euro;

b) abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla [legge 9 gennaio 1989, n. 13](#), per un importo pari a 20 milioni di euro;

c) servizi per l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, per un importo pari a 40 milioni di euro;

d) servizi per la prima infanzia e scuole dell'infanzia, per un importo pari a 67 milioni di euro. (16)

117. Gli interventi di cui alle lettere c) e d) del comma 116, limitatamente alle scuole dell'infanzia, devono essere adottati previo accordo tra i Ministeri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali e le regioni. (16)

118. Per gli anni 2003 e 2004 il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 48, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), e successive modificazioni, e' fissato in euro 3.615,20.

119. All'[articolo 18, comma 8-quater, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124](#), le parole: "fino al termine di tale periodo," sono soppresse.

120. Nei confronti dei fondi di previdenza complementare che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dei commi 8-bis e 8-ter del citato [articolo 18 del decreto legislativo n. 124 del 1993](#), non trovano applicazione le disposizioni di cui all'[articolo 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47](#), nonche' l'[articolo 15, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335](#). Le medesime forme pensionistiche possono operare, in deroga alla normativa vigente, secondo le modalita' fissate attraverso la contrattazione collettiva nazionale dalle parti sociali costituenti.

121. Nei procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidita' civile di cui all'[articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#), nei casi in cui sia legittimata la regione, quest'ultima, fatte salve le ordinarie modalita' di difesa in giudizio, puo' essere difesa da propri funzionari, da funzionari di enti locali o delle aziende sanitarie locali ovvero, in base ad apposita convenzione con l'INPS, da avvocati dipendenti da tale ente senza oneri aggiuntivi a

carico della finanza pubblica. Le controversie concernenti il trattamento economico per l'esercizio delle funzioni di cui al [decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545](#), che comunque non configura mai attivita' di pubblico impiego, sono devolute alla competenza del giudice ordinario. Nel medesimo [decreto legislativo n. 545 del 1992, all'articolo 27, comma 1](#), la parola: "regionale" e' soppressa.

122. All'[articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 novembre 2001, n. 410](#), dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

"1-bis. Per gli apporti di beni immobili ai fondi d'investimento immobiliare chiusi disciplinati dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#), e dall'[articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86](#), al pagamento dell'imposta e' tenuta la societa' di gestione del risparmio per ciascun fondo da essa istituito. La fattura, emessa dall'apportante senza addebito dell'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli [articoli 21 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e con l'indicazione della disposizione di cui al presente comma, deve essere integrata dalla societa' di gestione del risparmio con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 e 24 del citato [decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972](#) entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, e' annotato anche nel registro di cui all'articolo 25 del medesimo decreto n. 633 del 1972. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell'articolo 30 del citato decreto n. 633 del 1972, le cessioni sono considerate operazioni imponibili".

123. COMMA ABROGATO DAL [D.L. 3 AGOSTO 2004, N. 220](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 19 OTTOBRE 2004, N. 257](#).

124. Al comma 2-bis dell'articolo 37 del testo unico di cui al [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#), introdotto dall'[articolo 41-bis, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2003, n. 326](#), le parole: "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "10 per cento" e le parole: "dei partecipanti che rappresentano almeno il 30 per cento delle quote emesse" sono sostituite dalle seguenti: "del 50 per cento piu' una quota degli intervenuti all'assemblea. Il quorum deliberativo non potra' in ogni caso essere inferiore al 30 per cento del valore di tutte le quote in circolazione".

125. Il Centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della talassemia, con connessa scuola di specializzazione, previsto dall'[articolo 48 della legge 16 gennaio 2003, n. 3](#), e' da identificarsi nella Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), di cui all'[articolo 2 del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89](#),

convertito, con modificazioni, dalla [legge 20 giugno 2003, n. 141](#).

126. Le autorizzazioni di spesa per l'attivazione del Centro di alta specializzazione di cui al comma 125 sono assegnate alla Fondazione IME, per l'anno 2004.

127. Al fine di favorire l'integrazione dei poli di eccellenza ospedaliera con l'attività di ricerca scientifica e tecnologica avanzata, di alta formazione e di aggiornamento professionale degli operatori, e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di 5,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2005 funzionali alla realizzazione del Parco della Salute e delle nuove Molinette di Torino. (15)

128. Per la prosecuzione degli interventi necessari allo svolgimento dei giochi olimpici "Torino 2006" e' autorizzato il limite d'impegno quindicennale di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2005, quale limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui da parte dei soggetti di cui alla [legge 9 ottobre 2000, n. 285](#), e successive modificazioni. Nell'attesa che sia portata a termine la procedura relativa al reperimento delle risorse finanziarie previste dal presente comma, i soggetti di cui al medesimo comma sono autorizzati a stipulare contratti per l'affidamento di incarichi di progettazione, di attività accessorie e di lavori nei limiti della copertura finanziaria di cui al presente comma.

129. Al [comma 1-bis dell'articolo 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285](#), introdotto dall'[articolo 1 della legge 26 marzo 2003, n. 48](#), dopo le parole: "formalmente delegati", sono inserite le seguenti: "nonche' da tre rappresentanti scelti rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell'economia e delle finanze" e il periodo: "Partecipa alle riunioni del Comitato di regia, senza diritto di voto, un rappresentante del Presidente del Consiglio dei ministri" e' soppresso.

130. Per il completamento e l'ottimizzazione della Torino-Milano con la viabilità locale mediante l'interconnessione tra la strada statale n. 32 e la strada provinciale n. 299 e' autorizzato il limite d'impegno quindicennale di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2005.

131. All'[articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448](#), dopo la parola: "drepanocitosi" sono inserite le seguenti: ", nonche' talasso-drepanocitosi e talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea,".

132. In favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'[articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257](#), e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano

valide le certificazioni già rilasciate dall'INAIL. All'onere relativo all'applicazione del presente comma e del comma 133, valutato in 25 milioni di euro per l'anno 2004, 97 milioni di euro per l'anno 2005 e 182 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'occupazione di cui all'[articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 19 luglio 1993, n. 236](#).

133. I benefici previdenziali di cui all'[articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257](#), e successive modificazioni, sono estesi anche ai lavoratori esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine, dello stabilimento ex ACNA di Cengio, indipendentemente dagli anni di esposizione, a decorrere dal 2004.

134. All'[articolo 3, comma 20, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 novembre 2001, n. 410](#), dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le unità immobiliari, escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta in opzione, abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto".

135. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del [decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 20 marzo 1998, n. 52](#), come da ultimo modificato dall'[articolo 41, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004" e le parole: "e di 45 milioni di euro per l'anno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004".

136. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del [decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 20 marzo 1998, n. 52](#), come da ultimo modificato dall'[articolo 41, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006". All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede, nel limite di 18 milioni di euro, a carico delle risorse preordinate per la medesima finalità e non utilizzate alla data del 31 dicembre 2004.

137. Per le finalità di cui all'[articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 51.645.690 nell'esercizio finanziario 2004 a far carico sul Fondo per l'occupazione di cui all'[articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 19 luglio 1993, n. 236](#). L'intervento di cui all'[articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 19 luglio 1994, n. 451](#), può proseguire nell'anno 2004 nei limiti delle risorse finanziarie preordinate per

la medesima finalita' entro il 31 dicembre 2001 e non utilizzate, nel limite di 50 milioni di euro. All'[articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), come modificato dall'[articolo 47, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), le parole: "e di 100 milioni di euro per l'anno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004". In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 360 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'[articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 19 luglio 1993, n. 236](#), nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre, entro il 31 dicembre 2006, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale, gia' previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonche' concessioni, anche senza soluzione di continuita', dei predetti trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2004. La misura dei trattamenti e' ridotta del 20 per cento. Tale riduzione non si applica nei casi di prima proroga o di nuova concessione. Il lavoratore decade dal trattamento di mobilita', qualora l'iscrizione nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego, dal trattamento di disoccupazione ordinaria o speciale o da altra indennita' o sussidio, la cui corresponsione e' collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, quando: a) rifiuti di essere avviato ad un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro, ovvero rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti regolarmente; b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza. Il lavoratore decade dal trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione professionale o non lo frequenti regolarmente. Il lavoratore decade dal trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita', di disoccupazione ordinaria o speciale, o da altra indennita' o sussidio qualora non accetti di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilita'. Il lavoratore percettore del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, se decaduto dal diritto di godimento del trattamento previdenziale ai sensi del presente comma, perde il diritto a qualsiasi erogazione a carattere retributivo o previdenziale a carico del datore di lavoro, salvi i diritti gia' maturati. Le disposizioni di cui al settimo, ottavo e nono periodo del presente comma si applicano quando le attivita' lavorative o di

formazione si svolgono in un luogo che non dista piu' di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile in ottanta minuti con i mezzi di trasporto pubblici. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il presente comma.

138. Al [comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 31 luglio 2002, n. 172](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2004";

b) al terzo periodo, le parole: "con passaggio diretto presso le imprese dello stesso settore di attivita'" sono sostituite dalle seguenti: "con passaggio diretto o anche con interruzione del rapporto di lavoro tramite la procedura di mobilita', purché non superiore ad un periodo di 360 giorni, presso imprese dello stesso settore di attivita' o che operano all'interno dello stesso stabilimento".

139. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del [decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328](#). La presente disposizione acquista efficacia a decorrere dal 25 gennaio 2004.

140. Dopo il [comma 3 dell'articolo 20 della legge 1° agosto 2002, n. 166](#), e' aggiunto il seguente:

"3-bis. Le somme relative ad eventuali economie che si realizzeranno sulle risorse attivate mediante la contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie effettuate dalla regione Lombardia per la realizzazione degli interventi per i campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina a valere sui limiti di impegno quindicennali possono essere destinate alla copertura di altre spese preventivamente autorizzate dalla regione per la realizzazione dell'evento".

141. Per l'anno 2004 i trasferimenti erariali a favore delle comunita' montane sono incrementati di 5 milioni di euro e di 5 milioni di euro quelli destinati alle province.

142. Nell'ambito del tavolo di monitoraggio della spesa sanitaria costituito in attuazione dell'Accordo tra Governo, regioni e le province autonome dell'8 agosto 2001, [pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001](#), sono analizzati anche gli effetti finanziari della legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari prevista dall'[articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189](#), e dal [decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 ottobre 2002, n. 222](#). Le risultanze del predetto monitoraggio sono sottoposte all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

143. In considerazione dell'accresciuta complessita' delle funzioni e dei compiti assegnati al Ministero dell'economia e delle finanze

dal [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#), nonché in relazione alle prioritarie esigenze collegate alle attività di previsione, di gestione, di controllo e di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica attribuite al predetto Dicastero dal [decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173](#), una somma pari a cinque milioni di euro annui e' destinata, d'intesa con le organizzazioni sindacali, all'incentivazione della produttività del personale delle aree professionali in servizio presso il predetto Ministero.

144. In attuazione del punto 13 del citato Accordo tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'8 agosto 2001 ed in relazione al Piano di risanamento del Policlinico Umberto I di Roma, presentato dalla regione Lazio, per gli anni 2002-2004, sono assegnati alla regione Lazio a favore dell'Azienda Policlinico Umberto I di Roma 65 milioni di euro per l'anno 2004, 60 milioni di euro per l'anno 2005 e 75 milioni di euro per l'anno 2006, nonché 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 a favore dell'ospedale Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo. Per le ulteriori definitive occorrenze finanziarie della gestione liquidatoria dell'Azienda universitaria Policlinico Umberto I di Roma, a tutto il 31 dicembre 1999, lo Stato provvede ad attribuire alla regione Lazio l'importo di 19.000.000 di euro a titolo di saldo dei disavanzi che residuano dopo l'assegnazione della quota parte di risorse attribuite alla regione Lazio ai sensi dell'[articolo 4-bis, comma 2, lettera a\), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 giugno 2002, n. 112](#).

145. La reversibilità dell'assegno di cui al [comma 1 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210](#), e successive modificazioni, si intende applicabile solo in presenza delle condizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 della stessa legge.

146. In deroga al divieto di cui al comma 53, per consentire la più efficace attuazione delle norme di riforma del sistema fiscale, nonché al fine di rafforzare significativamente i risultati dell'attività di controllo tributario in relazione a quanto previsto dall'[articolo 39, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2003, n. 326](#), l'Agenzia delle entrate può procedere ad assumere a tempo indeterminato fino a 750 unità di personale appartenente all'area C che abbia superato procedure selettive pubbliche che prevedono un tirocinio teorico-pratico retribuito.

147. Al fine di garantire la piena operatività delle pubbliche amministrazioni che, in relazione a quanto previsto dall'[articolo 34, comma 1, lettera a\), della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), siano state interessate da una rideterminazione o da una diversa distribuzione dei posti di livello dirigenziale generale, all'[articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "70 per cento". Per le amministrazioni pubbliche indicate al primo periodo del presente comma, i cui posti

di livello dirigenziale generale contrattualizzato dell'area 1 non superino le cinque unita', il predetto articolo 19, comma 4, fino al 31 dicembre 2004, trova applicazione prescindendo dai limiti percentuali indicati.

148. Per sopperire alle carenze di organico e per far fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse con la protezione civile, per l'anno 2004, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e' autorizzata ad avvalersi di personale utilizzato a tempo determinato o con convenzione o con altre forme di flessibilita' e di collaborazione nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell'anno 2003 dalla predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a far carico sul bilancio dell'Agenzia.

149. In attuazione dell'[articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127](#), al finanziamento delle spese di funzionamento della commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali si provvede mediante un fondo appositamente costituito ed iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La dotazione del suddetto fondo e' pari a 2.416.187 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. A decorrere dal 2007 si provvede ai sensi dell'[articolo 11, comma 3, lettera d\), della legge 5 agosto 1978, n. 468](#). (13)

150. In relazione all'accresciuta complessita' dei compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di previdenza sociale e di lavoro derivanti dall'attuazione dell'[articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30](#), l'intera quota del 10 per cento dell'importo proveniente dalla riscossione delle sanzioni penali e amministrative comminate dalle direzioni provinciali del lavoro - servizio ispezioni del lavoro per le violazioni delle leggi sul lavoro, di cui all'[articolo 79, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448](#), e' destinata, limitatamente all'anno 2004, all'incentivazione del personale con le modalita' previste dallo stesso articolo 79. Per gli anni successivi l'importo percentuale della predetta quota da destinare alla formazione ed aggiornamento del personale da assegnare al servizio ispezione del lavoro e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, delle attrezzature, degli strumenti e degli apparati indispensabili per lo svolgimento dell'attivita' e delle procedure ad essa connesse e' definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

151. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione, con una dotazione, a decorrere dall'anno 2004, di 100 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione

del fondo tra le unita' previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione. (75)

152. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze dell'ordine, e' autorizzata la spesa di 125 milioni di euro per l'anno 2004, iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire nel corso della gestione tra le unita' previsionali di base interessate con decreto del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

153. Per conseguire un piu' elevato livello di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' incrementata di 500 unita' complessive. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla distribuzione per qualifiche dirigenziali e per profili professionali delle unita' portate in incremento ai sensi della presente disposizione nel limite di spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2004, euro 12.000.000 per l'anno 2005 ed euro 16.000.000 a decorrere dal 2006. Ferma restando la riserva di posti di cui all'[articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215](#), i posti portati in incremento nel profilo di vigile del fuoco sono riservati nella misura del 50 per cento ai vigili volontari ausiliari collocati in congedo negli anni 2004 e 2005 e con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti i relativi criteri, modalita' e requisiti. Alla copertura dei rimanenti posti nello stesso profilo di vigile del fuoco si provvede, in uguale misura, mediante assunzione degli idonei della graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministro dell'interno del 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998, e del concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministro dell'interno del 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 92 del 20 novembre 2001. Le predette graduatorie rimangono valide fino al 31 dicembre 2005. Le assunzioni del personale portato in aumento sono effettuate in deroga al divieto di cui al comma 53 ed alle vigenti procedure di programmazione ed approvazione.

154. L'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 22 della legge 26 marzo 2001, n. 128](#), e' rideterminata in euro 48 milioni per l'anno 2004 e in euro 14 milioni a decorrere dall'anno 2005.

155. E' autorizzata la spesa di 87 milioni di euro per l'anno 2004, 42 milioni di euro per l'anno 2005 e 38 milioni di euro a decorrere dal 2006 da destinare a provvedimenti normativi volti al riallineamento, con effetti economici a decorrere dal 1° gennaio 2003, delle posizioni di carriera del personale dell'Esercito, della Marina, ivi comprese le Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica

inquadrate nei ruoli dei marescialli ai sensi dell'[articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196](#), con quelle del personale dell'Arma dei carabinieri inquadrato nel ruolo degli ispettori ai sensi dell'[articolo 46 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198](#). E' altresì autorizzata la spesa di 73 milioni di euro per l'anno 2004, 118 milioni di euro per l'anno 2005 e 122 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 da destinare a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia. E' altresì autorizzata la spesa di 944.958 euro per l'anno 2016, di 973.892 euro per l'anno 2017 e di 1.576.400 euro annui a decorrere dall'anno 2018, da destinare a provvedimenti normativi diretti all'equiparazione, nell'articolazione delle qualifiche, nella progressione di carriera e nel trattamento giuridico ed economico, del personale direttivo del Corpo di polizia penitenziaria ai corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato di cui al [decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334](#). In ogni caso, restano ferme le disposizioni di cui all'[articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124](#). (50) (67)

156. A decorrere dal 1° gennaio 2004, per continuare nel progressivo allineamento delle indennità corrisposte al personale specialista del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quelle percepite dall'analogo personale delle Forze di polizia, le risorse di cui al comma 2, lettera d), dell'articolo 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende ed amministrazioni autonome dello Stato del 24 maggio 2000, [pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000](#), sono incrementate di 600.000 euro e di 1.000.000 di euro da destinare, con modalità e criteri da definire in sede di contrattazione integrativa, rispettivamente al personale del settore operativo che svolge mansioni corrispondenti a quelle dei profili del settore aeronavigante, nelle more dell'inquadramento previsto dall'articolo 28 dello stesso contratto collettivo nazionale, ed al personale in possesso di specializzazione di sommozzatore in servizio presso le sedi di nucleo. Per la medesima finalità le risorse per la contrattazione collettiva nazionale indicate al comma 46 sono incrementate di un importo pari a 400.000 euro da destinare al trattamento accessorio dei padroni di barca, dei motoristi navali e dei comandanti di altura in servizio nei distaccamenti portuali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

157. Al fine di garantire il proseguimento e la funzionalità dell'attività di soccorso aereo svolto dal nucleo elicotteri del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 120 unità appartenenti al profilo operativo della posizione economica B1, che svolgono mansioni corrispondenti a quelle dei profili aeronaviganti della posizione economica B2, sono collocate in tali profili in soprannumero con progressivo riassorbimento nell'ambito della dotazione organica del settore aeronavigante di cui alla Tabella A del regolamento di cui al

[decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314](#). Gli oneri derivanti sono determinati nella misura complessiva massima di 282.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2004.

158. Per l'anno 2004, nell'ambito delle deroghe di cui al comma 54, le vacanze organiche nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla tabella F allegata al [decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146](#), possono essere utilizzate, fatti salvi i posti riservati ai volontari in ferma breve delle Forze armate di cui ai bandi già emanati in applicazione dell'articolo 3 del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332](#), e successive modificazioni, per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti della predetta tabella F, utilizzando i candidati già idonei collocati nella residua graduatoria di cui al decreto interministeriale 12 novembre 1996, nonché mediante assunzione, a domanda, degli agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria, reclutati ai sensi dell'[articolo 6 della legge 30 novembre 2000, n. 356](#), e dell'[articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), anche se cessati dal servizio. Le conseguenti posizioni in soprannumero nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quelli dei sovrintendenti e degli ispettori. Ferme restando le procedure autorizzatorie di cui al comma 55, con decreto del Ministro della giustizia, sono definiti i requisiti e le modalità per le predette assunzioni, nonché i criteri per la formazione della relativa graduatoria e modalità abbreviate del corso di formazione, anche in deroga agli [articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443](#).

159. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri è istituito un fondo da ripartire per provvedere al rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva, anche informatica, delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero, con dotazione a decorrere dall'anno 2004, di 10 milioni di euro. Con decreti del Ministero degli affari esteri, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione. (11) (53) (54a) (61a) (65)

160. All'[articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. L'aliquota prevista dal [comma 4 dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1985, n. 331](#), e la riserva di cui al [comma 8 dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910](#), sono determinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".

161. All'[articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499](#), dopo le parole: "universita' degli studi e da altri enti pubblici di ricerca", sono inserite le seguenti: "nonche', nei limiti stabiliti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alle attivita' di supporto a quelle di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali ed al funzionamento delle connesse strutture ministeriali e, per l'anno 2004, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura di cui al [decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165](#)".

162. Le disposizioni di cui all'[articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448](#), non si applicano ai contributi dello Stato in favore degli enti e delle associazioni per l'assistenza alle collettivita' italiane all'estero di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200](#).

163. Al comma 4, ultimo periodo, dell'[articolo 7 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 giugno 1990, n. 165](#), sono soppresse le parole da: ", salvo una quota, stabilita con decreto del Ministro delle finanze" fino a: "stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze".

164. In relazione a quanto previsto dal comma 163 le disposizioni di cui ai [commi 193 e 194 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549](#), non trovano applicazione relativamente al potenziamento dell'Amministrazione finanziaria e alla erogazione di compensi incentivanti la produttivita' del personale. I [commi 195 e 196 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549](#), sono abrogati.

165. All'[articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 maggio 1997, n. 140](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle somme riscosse in via definitiva correlabili ad attivita' di controllo fiscale, delle maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato effettuata ai sensi dell'[articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#), nonche' sulla base dei risparmi di spesa per interessi, calcolati rispetto alle previsioni definitive di bilancio e connessi con la gestione della tesoreria e del debito pubblico e con l'attivita' di controllo e di monitoraggio dell'andamento della finanza pubblica e dei flussi di bilancio per il perseguimento degli obiettivi programmatici, determina con proprio decreto le misure percentuali da applicare su ciascuna di tali risorse, con effetto dall'anno 2004, per le finalita' di cui al comma 2 e per il potenziamento dell'Amministrazione economica e finanziaria, in misura tale da garantire la neutralita' finanziaria rispetto al previgente sistema";

b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. Le somme derivanti dall'applicazione del comma 1, secondo modalita' determinate con il decreto ivi indicato, affluiscono ad appositi fondi destinati al personale dell'Amministrazione economica

e finanziaria in servizio presso gli Uffici adibiti alle attività di cui al citato comma che hanno conseguito gli obiettivi di produttività definiti, anche su base monetaria. In sede di contrattazione integrativa sono stabiliti i tempi e le modalità di erogazione dei fondi determinando le risorse finanziarie da assegnare a ciascuno dei predetti Uffici in relazione all'apporto recato dagli Uffici medesimi alle attività di cui al comma 1".

166. L'[articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), e successive modificazioni, è abrogato, ad eccezione dell'ultimo periodo del comma 3, nonché dei commi 6-bis e 7. Il [comma 6 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488](#), e il [comma 1-bis dell'articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448](#), sono abrogati. All'[articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica sono aggiunte le seguenti parole: "che abbiano rilevanza nazionale";

b) al comma 1, dopo le parole: "di fornitura" sono inserite le seguenti: "di beni e servizi a rilevanza nazionale";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le amministrazioni pubbliche possono fare ricorso alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità per l'acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento".

167. All'[articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica e nel comma 1 dopo le parole: "e servizi" sono inserite le seguenti: "a rilevanza regionale";

b) al comma 5 è soppresso il secondo periodo.

168. Al [decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 16 novembre 2001, n. 405](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 2, le parole: "aderiscano alle convenzioni stipulate ai sensi dell'[articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488](#), e dell'[articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), ovvero ad" sono sostituite dalle seguenti: "attuino i principi di cui all'[articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488](#), e all'[articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), ovvero";

b) il comma 2 dell'articolo 2 è abrogato.

169. All'[articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "e servizi" sono inserite le seguenti: "di rilevanza nazionale" e sono soppressi il secondo ed il terzo periodo;

b) il comma 7 è abrogato.

170. Al [comma 1 dell'articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448](#), le parole: "Tali enti, per l'acquisto di beni e per l'approvvigionamento di pubblici servizi caratterizzati dall'alta qualità dei servizi stessi e dalla bassa intensità di lavoro,

aderiscono alle convenzioni stipulate ai sensi dell'[articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488](#), e successive modificazioni, e dell'[articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#)" sono soppresse.

171. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni pubbliche possono decidere se continuare ad utilizzare o meno le convenzioni precedentemente stipulate dalla CONSIP Spa.

172. Al fine di razionalizzare la spesa pubblica e favorire il rispetto del patto di stabilita' interno la CONSIP Spa, attraverso proprie articolazioni territoriali sul territorio, puo' fornire su specifica richiesta supporto e consulenza per le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi da parte di enti locali o loro consorzi assicurando la partecipazione anche alle piccole e medie imprese locali nel rispetto dei principi di concorrenza.

AGGIORNAMENTO (4)

Il [D.L. 16 marzo 2004, n. 66](#), convertito con modificazioni dalla [L. 11 maggio 2004, n. 126](#), ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che gli effetti delle disposizioni - introdotte dai commi 1 e 2 dell'art. 1 dello stesso [D.L. n. 66/2004](#) - decorrono dal 1° gennaio 2004. Sono fatti salvi gli effetti delle domande presentate prima della data di entrata in vigore del suddetto decreto, ai sensi dell'[articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350](#).

Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che le domande di cui ai commi 57 e 57-bis del presente articolo "sono presentate, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'amministrazione di appartenenza".

AGGIORNAMENTO (7)

L'errata corregge in G.U. 22/06/2004, n. 144 del [D.L. 16 marzo 2004, n. 66](#) convertito con modificazioni dalla [L. 11 maggio 2004, n. 126](#) (che modifica l'art. 3, comma 57) ha disposto che "all'articolo 1, comma 1, lettera e), dove e' scritto: "e) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Alle sentenze di proscioglimento di cui al presente comma sono equiparati i provvedimenti dopo una sentenza di assoluzione del dipendente imputato perche' il fatto non sussiste o perche' non lo ha commesso, ...".", leggasi: "e) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Alle sentenze di proscioglimento di cui al presente comma sono equiparati i provvedimenti che dichiarano non doversi procedere per una causa estintiva del reato pronunciati dopo una sentenza di assoluzione del dipendente imputato perche' il fatto non sussiste o perche' non lo ha commesso, ...".

AGGIORNAMENTO (11)

Il [D.L. 14 settembre 2004, n. 241](#) convertito con modificazioni

dalla [L. 12 novembre 2004, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 7-ter) che "al fine di far fronte alle maggiori nuove esigenze di potenziamento della sicurezza attiva e passiva del Ministero degli affari esteri, il fondo di cui al comma 159 del presente articolo e' integrato, per l'anno 2004, di ulteriori 3,9 milioni di euro".

AGGIORNAMENTO (13)

La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 17 dicembre 2004, n. 390 (in G.U. 1a s.s. 22/12/2004, n. 49) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 60, limitatamente alla parte in cui dispone che le assunzioni a tempo indeterminato "devono, comunque, essere contenute (...) entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003".

AGGIORNAMENTO (15)

La [L. 30 dicembre 2004, n. 311](#) ha disposto:

- (con l'art. 1, comma 88) che "ai fini di quanto disposto dall'[articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste dall'[articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350](#), a carico del bilancio statale, sono incrementate di 292 milioni di euro per l'anno 2005 e di 396 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006".

- (con l'art. 1, comma 89) che "le risorse previste dall'[articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350](#), per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate di 119 milioni di euro per l'anno 2005 e di 159 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, con specifica destinazione, rispettivamente, di 105 milioni di euro e di 139 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al [decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195](#)."

- (con l'art. 1, comma 123) che "I comandi del personale della societa' Poste italiane Spa e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui dall'[articolo 3, comma 64, della legge 24 dicembre 2003, n. 350](#), sono prorogati al 31 dicembre 2005".

- (con l'art. 1, comma 135) che "La dotazione del Fondo di cui all'[articolo 3, comma 149, della legge 24 dicembre 2003, n. 350](#), e' incrementata di un milione di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006".

- (con l'art. 1, comma 458) che "E' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 allo scopo della prosecuzione degli interventi infrastrutturali previsti ai sensi dell'[articolo 3, comma 127, della legge 24 dicembre 2003, n. 350](#)".

AGGIORNAMENTO (16)

La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 29 dicembre 2004, n. 423 (in G.U. 1a s.s. 05/01/2005, n. 1) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 101 del presente articolo, limitatamente

alle parole "detratte una quota fino a 20 milioni di euro per l'anno 2004 e fino a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 da destinare all'ulteriore finanziamento delle finalita' previste dall'[art. 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#)", nonche' alle parole "lo Stato concorre al finanziamento delle Regioni che istituiscono il reddito di ultima istanza quale strumento di accompagnamento economico ai programmi di reinserimento sociale, destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale ed i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi di lavoro", e dei commi 116 e 117.

AGGIORNAMENTO (18)

La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 29 dicembre 2004, n. 425 (in G.U. 1a s.s. 05/01/2005, n. 1) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 17, quarto periodo, e del comma 20 del presente articolo.

AGGIORNAMENTO (23)

Il [D.L. 31 gennaio 2005, n. 7](#), convertito, con modificazioni dalla [L. 31 marzo 2005, n. 43](#) ha disposto (con l'art. 2, comma 3-ter) che la presente modifica trova applicazione con riferimento all'anno 2004.

AGGIORNAMENTO (28)

La Corte Costituzionale, con sentenza 6-8 giugno 2005, n. 219 (in G.U. 1a s.s. 15/6/2005, n. 24) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dei commi 76 e 82 del presente articolo, nella parte in cui non prevedono alcuno strumento idoneo a garantire una leale collaborazione fra Stato e Regioni.

AGGIORNAMENTO (33)

La Corte Costituzionale, con sentenza 12-15 dicembre 2005, n. 449 (in G.U. 1a s.s. 21/12/2005, n. 51) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 75 del presente articolo, nella parte in cui si applica al personale delle Regioni.

AGGIORNAMENTO (34)

La [L. 23 dicembre 2005, n. 266](#) ha disposto (con l'art. 1, commi 176 e 177) che "Ai fini di quanto disposto dall'[articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2004-2005 dall'[articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350](#), e dall'[articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311](#), a carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2006, di 390 milioni di euro da destinare anche all'incentivazione della produttivita'.

Le risorse previste dall'[articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350](#), e dall'[articolo 1, comma 89, della legge 30](#)

[dicembre 2004, n. 311](#), per i miglioramenti economici e per l'incentivazione della produttività al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico riferite al biennio 2004-2005 sono incrementate di 155 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 con specifica destinazione di 136 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al [decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195](#)".

AGGIORNAMENTO (50)

Il [D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 luglio 2010, n. 122](#) ha disposto (con l'art. 9, comma 30) che "Gli effetti dei provvedimenti normativi di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della [legge 24 dicembre 2003, n. 350](#), decorrono dal 1° gennaio 2011".

AGGIORNAMENTO (53)

Il [D.L. 29 dicembre 2010, n. 228](#), convertito con modificazioni dalla [L. 22 febbraio 2011, n. 9](#), ha disposto (con l'art. 2, comma 6) che "E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 10.000.000 per il finanziamento del fondo di cui all'[articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350](#), e successive modificazioni, destinato al rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero".

AGGIORNAMENTO (52)

Il [D.L. 16 marzo 2004, n. 66](#), convertito con modificazioni dalla [L. 11 maggio 2004, n. 126](#), come modificato dal [D.L. 29 dicembre 2010, n. 225](#), convertito con modificazioni dalla [L. 26 febbraio 2011, n. 10](#), ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le domande di cui all'[articolo 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350](#), sono presentate, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data della sentenza definitiva di proscioglimento o del decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, all'amministrazione di appartenenza. L'amministrazione provvede entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 57 del citato articolo 3, ovvero dalla definizione del procedimento di cui al comma 57-bis del medesimo articolo".

Il medesimo [D.L. 225/2010](#), nel modificare l'art. 2, comma 1 del citato [D.L. 16 marzo 2004, n. 66](#), ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 32) che "Per i provvedimenti di proscioglimento di cui all'[articolo 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350](#), pronunciati in data antecedente a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di cui all'articolo 2, comma 1, del citato [decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 maggio 2004, n. 126](#), decorre dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto".

AGGIORNAMENTO (54a)

Il [D.L. 29 dicembre 2011, n. 215](#), convertito con modificazioni dalla [L. 24 febbraio 2012, n. 13](#) ha disposto (con l'art. 8, comma 13) che "E' autorizzata a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 8.514.728 per il rafforzamento delle misure di sicurezza attiva, passiva nonche' per la messa in sicurezza informatica delle sedi diplomatico-consolari situate in aree ad alta conflittualita' e di euro 8.200.000 per il finanziamento del fondo di cui all'[articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350](#), destinato alla messa in sicurezza delle sedi diplomatico-consolari, degli Istituti di Cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero poste in Paesi a rischio. Alle spese di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 8, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#)".

AGGIORNAMENTO (61a)

Il [D.L. 28 dicembre 2012, n. 227](#), convertito con modificazioni dalla [L. 1 febbraio 2013, n. 12](#) ha disposto (con l'art. 6, comma 12) che "E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 4.528.501 per il rafforzamento delle misure di sicurezza attiva, passiva nonche' per la messa in sicurezza informatica delle sedi diplomatico-consolari situate in aree ad alta conflittualita' e di euro 9.500.000 per il finanziamento del fondo di cui all'[articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350](#), destinato alla messa in sicurezza delle sedi diplomatico-consolari, degli Istituti di Cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero. Alle spese di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 8, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#)".

AGGIORNAMENTO (65)

Il [D.L. 16 gennaio 2014, n. 2](#), convertito con modificazioni dalla [L. 14 marzo 2014, n. 28](#), ha disposto (con l'art. 9, comma 6) che "E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 11.500.000 per il finanziamento del fondo di cui all'[articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350](#), anche per assicurare al personale del Ministero degli affari esteri in servizio in aree di crisi la sistemazione, per ragioni di sicurezza, in alloggi provvisori".

AGGIORNAMENTO (66)

Il [D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), come modificato dal [D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#), ha disposto (con l'art. 80, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente previsto nel

presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi".

 AGGIORNAMENTO (67)

La [L. 23 dicembre 2014, n. 190](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 262) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della [legge 24 dicembre 2003, n. 350](#), e' ridotta di 119 milioni di euro per l'anno 2015".

 AGGIORNAMENTO (75)

La [L. 30 dicembre 2018, n. 145](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 754) che "A decorrere dall'anno 2019, il fondo di cui all'[articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350](#), confluisce nel fondo di cui all'[articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#)".

ALLEGATO 1
 (Articolo 4, comma 246)

MISURE CORRETTIVE DEGLI EFFETTI FINANZIARI DELLE LEGGI
 ([Articolo 11, comma 3, lettera i-quater\), della
 legge n. 468 del 1978](#))

	2004	2005	2006	Anno terminale
--	------	------	------	----------------

 (in migliaia di euro)

AMMINISTRAZIONE

MINISTERO DELL'ECONOMIA
 E DELLE FINANZE

1.	Commissario liquidatore indennita' buonuscita poste (3.1.2.29 - cap. 1688)	214.000	40.000	40.000	2007
2.	Somme da rimborsare all'Ipost per trattamento di quiescenza (3.1.2.19 - cap.				

1620)	350.000	150.000	200.000	P
3. Copertura del disavanzo del Fondo pensioni ferrovie (3.1.2.15 - cap. 1587)	797.000	507.000	569.000	P
4. INPS - Abolite imposte di consumo (3.1.2.15 - cap. 1583)	149.000	79.000	81.000	P
5. Fondo per l'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, legge n. 89 del 2001 (4.1.5.11 - cap. 2829)	39.000	20.000	20.000	P
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	2.227.000	1.362.000	1.419.000	
1. Spesa per invalidita' civile (3.1.2.28 - cap. 2310)	1.843.000	1.019.000	1.019.000	P
2. Oneri per pensionamento anticipato lavoratori esposti all'amianto (3.1.2.28 - cap. 2307)	141.000	239.000	285.000	P
3. Fondo nazionale politiche sociali (agevolazioni in materia di handicap, assegno ai nuclei familiari, assegni di maternita') (3.1.5.1 - cap. 1711)	243.000	104.000	115.000	P

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	310.000	310.000	310.000	
1. Spese di giustizia (2.1.2.1 - cap. 1360)	310.000	310.000	310.000	P
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	21.565	21.565	21.565	
1. Legge 13 lu- glio 1965, n. 932 (9.1.2.2 - cap. 2202)	532	532	532	P
2. Legge 4 giu- gno 1997, n. 170 (9.1.2.3 - cap. 2302)	72	72	72	P
3. Legge 15 mar- zo 1986. n. 103 (10.12.2.2 - cap. 2740)	15	15	15	P
4. Decreto legislativo del Capo provviso- rio dello Stato 29 ottobre 1947, n. 1558 (10.1.2.3 - cap. 2752/1)	8.941	8.941	8.941	P
5. Legge 11 giu- gno 1960, n. 723 (10.1.2.3 - cap. 2752/3)	21	21	21	P
6. Legge 11 giu- gno 1960, n. 723 (10.1.2.3 - cap. 2752/4)	17	17	17	P
7. Legge 11 feb- braio 1958, n. 340 (10.1.2.3 - cap. 2752/5)	40	40	40	P
8. Legge 23 dicem-				

	bre 1972, n. 920 (10.1.2.3 - cap. 2752/6)	1.026	1.026	1.026	P
9.	Legge 10 mar- zo 1982, n. 127 (10.1.2.3 - cap. 2752/7)	378	378	378	P
10.	Legge 27 mag- gio 1985, n. 253 (11.1.2.3 - cap. 3104)	723	723	723	P
11.	Legge 13 novem- bre 1947, n. 1622 (11.1.2.5 - cap. 3108/1)	1.002	1.002	1.002	P
12.	Legge 18 novem- bre 1995, n. 496 (12.1.2.3 - cap. 3393/13)	291	291	291	P
13.	Legge 12 lu- glio 1999, n. 232 (12.1.2.3 - cap. 3394)	1.734	1.734	1.734	P
14.	Legge 28 mar- zo 1962, n. 232 (13.1.2.2 - cap. 3750/3)	4.777	4.777	4.777	P
15.	Legge 16 mag- gio 1947, n. 546 (13.1.2.2 - cap. 3750/2)	1.050	1.050	1.050	P
16.	Legge 19 lu- glio 1956, n. 1015 (13.1.2.2 - cap. 3751)	197	197	197	P
17.	Legge 23 lu- glio 1949. n. 433 (15.1.2.5 - cap. 4051/1)	749	749	749	P

MINISTERO DELL'INTERNO ..	505.191	230.106	230.106	
1. Fondo ordinario enti locali (2.1.2.6 - cap. 1316)	97.191	26.106	26.106	P
2. Finanziamento enti locali - Fondo svi- luppo investimenti (2.2.3.5 - cap. 7232)	408.000	204.000	204.000	P
TOTALE	4.612.756	2.719.671	2.890.671	
	=====			

P onere permanente

ALLEGATO 2
(Articolo 4, comma 247)

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI 2004 (in euro)

Ministero dell'economia e delle finanze	
Calamita' naturali	168.558.000
Legge 31 dicembre 1991, n. 433, art. 1, comma 1	168.558.000
Incentivi alle imprese	333.631.000
Legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 18, commi ottavo e nono	25.823.000
Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 12, comma 2 ..	25.823.000
Decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691 , conver- tito, con modificazioni, dalla legge 16 febbra- io 1995, n. 35, art. 2, comma 1	281.985.000

Difesa del suolo e tutela ambientale	319.709.000
Legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 12	258.228.000
Legge 31 gennaio 1994, n. 97	61.481.000
Totale Ministero dell'economia e delle finanze .	821.898.000
Ministero della giustizia	
Edilizia penitenziaria e giudiziaria	137.367.207
Decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201 , conver- tito, con modificazioni, dalla legge 14 novem- bre 2002, n. 259	20.658.276
Regio decreto 18 giugno 1931, n. 787	116.708.931
Totale Ministero della giustizia	137.367.207
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca	
Universita' e ricerca	238.074.622
Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 5	28.405.000
Legge 10 gennaio 2000, n. 6	10.329.138
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 104	115.493.707
Legge 21 febbraio 1980, n. 28	34.783.372
Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127	49.063.405
Edilizia universitaria	196.992.393
Legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, comma 8	153.773.000
Legge 3 agosto 1998, n. 295, art. 3, comma 2 ...	820.393
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 90	42.399.000
Totale Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca	435.067.015
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio	

Difesa del suolo e tutela ambientale	937.168.772
Legge 9 dicembre 1998, n. 426	185.825.827
Legge 28 dicembre 2001, n. 448	12.911.000
Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 49	206.583.000
Legge 8 ottobre 1997, n. 344	13.118.005
Legge 22 febbraio 2001, n. 36	1.032.914
Legge 23 marzo 2001, n. 93	1.549.371
Legge 5 marzo 1963, n. 366	11.568.634
Decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267	206.583.000
Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523	41.316.552
Decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010	2.006.705
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534	2.220.764
Legge 18 maggio 1989, n. 183	200.000.000
Legge 27 dicembre 2002, n. 289	45.000.000
Legge 31 luglio 2002, n. 179	7.453.000
Totale Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio	937.168.772
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	
Opere strategiche	391.650.000
Legge 1 agosto 2002, n. 166, art. 13	391.650.000
Totale Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	391.650.000
Ministero della difesa	

Ricerca scientifica	115.000.000
Decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264	115.000.000
Totale Ministero della difesa	115.000.000
Ministero delle politiche agricole e forestali	
Agricoltura, foreste e pesca	222.267.520
Legge 15 dicembre 1998, n. 441	1.549.371
Legge 27 luglio 1999, n. 268	1.549.371
Legge 25 febbraio 2000, n. 39	2.582.285
Legge 2 dicembre 1998, n. 423	2.582.284
Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, art. 2	<u>6</u> .870.908
Legge 23 dicembre 1999, n. 499, art. 4	103.291.000
Legge 8 agosto 1991, n. 267, art. 1, comma 1 ...	10.329.000
Legge 30 aprile 1976, n. 386, art. 18, comma quarto	551.060
Decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, art. 19	67.139.397
Decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n. 118, art. 2, comma 1	25.822.844
Totale Ministero delle politiche agricole e forestali	222.267.520
Ministero per i beni e le attivita' culturali	
Patrimonio culturale	323.624.661
Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368	211.897.564
Legge 23 febbraio 2001, n. 29, art. 3, comma 1 .	5.164.569
Legge 29 dicembre 2000, n. 400, art. 3, comma 1	<u>206</u> .583

Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 32	2.582.285
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 83	77.468.535
Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441	896.793
Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490	11.387.874
Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409	6.504.001
Legge 1 agosto 2002, n. 166, art. 23, comma 1 ..	5.000.000
Legge 1 agosto 2002, n. 166, art. 42, comma 6 ..	2.000.000
Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127	516.457
Totale Ministero per i beni e le attivita' culturali	323.624.661

PROSPETTO DI COPERTURA
(Articolo 4, comma 248)

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE
PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA
([Articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978](#))

=====	2004	2005	2006

	(importi in milioni di euro)		
1) ONERI DI NATURA CORRENTE			
Nuove o maggiori spese correnti			
Articolato:	7.981	7.080	7.365
Disposizioni per enti locali	377	157	157
Pubblico impiego	2.014	2.973	2.967
Eccedenze di spesa	2.419	2.516	2.687

Missioni di pace	1.200	0	0
Sicurezza (incluso aumenti contrattuali)	552	692	810
Previdenza e assistenza	254	290	376
Altri interventi	1.039	293	196
Effetti indotti	127	159	172
Tabella "A"	81	381	434
Tabella "C"	775	278	294
Minori entrate correnti			
Articolato:	725	429	214
Sgravi fiscali	725	429	214
Totale oneri da coprire	9.563	8.169	8.307

2) MEZZI DI COPERTURA

Nuove o maggiori entrate

Articolato:	1.683	1.765	1.715
Accisa tabacchi	650	650	650
Rideterminazione accise bevande	126	126	126
Estensione condono 2002	236	0	0
Rivalutazione imposta registro	140	140	140
Effetti indotti	381	703	710
Interventi vari	150	146	89
Riduzione spese correnti			
Articolato:	987	1.648	1.646
Effetti indotti (effetto netto)	725	1.289	1.316

Interventi vari	262	360	331
Tabella "E"	22	47	2
Interventi per favorire lo sviluppo e di correzione dei conti pubblici ..	9.126	8.315	8.649

Totale mezzi di copertura	11.817	11.775	12.013

Margine	2.254	3.607	3.706

BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE
(in milioni di euro)

	ASSESTATO 2003		INIZIALI 2004		2005	2006
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
ENTRATE	19.887	19.887	23.663	23.663	24.842	26.258
Rimborsi Iva	16.268	16.268	18.774	18.774	19.953	21.369
Anticipo conces- sionari .	3.619	3.619	4.889	4.889	4.889	4.889
Tit. III- F, Amm.ti titoli di Stato ...						
SPESA CORRENTE	35.119	37.051	27.773	27.773	28.609	30.025
Rimborsi Iva (com- presi i pregressi)	16.268	16.268	18.774	18.774	19.953	21.369
R.S.O. - perdita						

gettito accisa benzina .	343	343	343	343	-	-
Invalidi civili ..	-	-	-	-	-	-
Anticipa- zioni pregresse INPS	2.224	2.224	-	-	-	-
Enti locali ..	-	-	-	-	-	-
Fondo speciale di parte corrente	617	617	617	617	617	617
Anticipo conces- sionari .	3.619	3.619	4.889	4.889	4.889	4.889
Regola- zioni anni pre- gressi -fondo pensioni FS	-	-	-	-	-	-
Ammassi agricoli	-	-	-	-	-	-
FSN-saldo IRAP	-	1.906	-	-	-	-
Tassa conces- sione go- vernativa	-	-	-	-	-	-
Rimborso imposte dirette pregressi	3.410	3.410	3.150	3.150	3.150	3.150

Chiusura servizi autonomi di cassa	99	99	-	-	-	-
Regola- zione con- cessionari riscos- sioni ...	195	608	-	-	-	-
Ferrovie (mancato impegno)	387	-	-	-	-	-
Rimborsi IVA pre- gressi compresi interessi	2.700	2.700	-	-	-	-
Rimborsi altre imposte pregresse	2.610	2.610	-	-	-	-
Fondo riasse- gnazione residui passivi .	2.647	2.647	-	-	-	-
SPESA IN CONTO CAPITALE	8.247	13.247	120	120	101	101
Fondo globale .	-	-	-	-	-	-
Disavanzi USL	1.549	6.549	19	19	-	-
Profughi istriani e dalmati	26	26	26	26	26	26
Enti locali ..	1	1	-	-	-	-

Cartola- rizzazione immobili	6.596	6.596	-	-	-	-
Disavanzi pregressi univer- sita' ...	75	75	75	75	75	75
TOTALE SPESA ...	43.366	50.298	27.893	27.893	28.710	30.126
Tabella C FSN IRAP 1999	-	-	903	903	-	-
Debiti pregressi:						
Spese di giustizia	-	-	823	823	-	-
Accaser- mamento e fitto locali PS	-	-	171	171	171	171
Eccedenze di spesa - quota 2003 (1)	-	-	1.786	1.786	-	-
Debiti pregressi ex Ministero finanze .	-	-	100	100	150	150
Fondo globale nuova le- gislazione	-	-	- 617	- 617	- 617	- 617
TOTALE SPESA CON LEGGE FI- NANZIARIA	43.366	50.298	31.059	31.059	28.414	29.830

(1)						
Com.liq. indennita' buonuscita poste	-	-	145	145	-	-
IPOST ...	-	-	175	175	-	-
Copertura del disa- vanzo fondo pensioni Ferrovie	-	-	357	357	-	-
INPS: abolite imposte di consumo	-	-	73	73	-	-
Invalidi civili	-	-	933	933	-	-
Fondo nazionale politiche sociali	-	-	103	103	-	-

TABELLA A
INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI PARTE CORRENTE

MINISTERI

2004

2005

2006

(migliaia di euro)

Ministero dell'economia e delle finanze	64.674	85.830	73.716
Di cui:			
regolazione debitoria			
2004: -			
2005: -			
2006: -			

Ministero delle attivita' produttive	3.374	3.280	3.316

Ministero del lavoro e delle politiche sociali	529.558	770.841	771.048

Ministero della giustizia	40.869	38.480	41.519

Ministero degli affari esteri ...	193.656	167.489	175.861

Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca	3.000	11.500	11.500

Ministero dell'interno	35.623	54.706	55.273

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ...	3.293	2.793	7.693

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	372	58.756	87.558

Ministero delle comunicazioni ...	4.578	658	672

Ministero della difesa	12.427	405.082	406.568

Ministero delle politiche agricole e forestali	41.087	39.736	40.242

Ministero per i beni e le attivita' culturali	600	1.600	3.100

Ministero della salute	146.025	141.389	148.950

TOTALE TABELLA A	1.079.136	1.782.140	1.827.016

DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-

DI CUI LIMITE D'IMPEGNO	-	-	-

=====

TABELLA B
INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI CONTO CAPITALE

MINISTERI	2004	2005	2006
	(migliaia di euro)		
Ministero dell'economia e delle finanze	541.919	1.051.120	1.116.120
Di cui:			
limite di impegno			
2004: 4.520			
2005: 20			
2006: 20			
Ministero delle attivita' produttive	32.750	32.750	15.000
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca	4.100	4.100	-
Ministero dell'interno	17.800	4.500	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ...	75.550	72.050	-
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	80.048	146.368	57.758
Di cui:			
limite di impegno			
2004: -			

2005: 12.500
 2006: 12.500

Ministero delle politiche agricole e forestali	1.500	1.500	-
Ministero per i beni e le attivita' culturali	79.059	83.884	59.155
Ministero della salute	23.400	7.900	-
TOTALE TABELLA B	856.126	1.404.172	1.248.033
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE D'IMPEGNO	4.520	12.520	12.520

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
 LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA
 ALLA LEGGE FINANZIARIA

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano il riferimento alla unita' previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale e' ricompreso il capitolo.

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
---------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA
 E DELLE FINANZE

[Legge n. 195 del 1958](#) e [legge n. 1198 del 1967](#): Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (3.1.5.19 - Consiglio superiore della magistratura - cap. 2195)

	27.358	27.358	27.358
--	--------	--------	--------

[Legge n. 17 del 1973](#): Aumento dell'assegnazione annua a favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (3.1.5.18 - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - cap. 2192) 14.742 14.742 14.742

[Decreto-legge n. 95 del 1974](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 216 del 1974](#): Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.11 - CONSOB - cap. 1560) 27.768 27.768 27.768

[Decreto del Presidente della Repubblica n. 701 del 1977](#): Approvazione del regolamento di esecuzione del [decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472](#), sul riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione (12.1.2.15 - Scuola superiore della pubblica amministrazione - cap. 5217) 11.026 11.026 11.026

[Legge n. 385 del 1978](#): Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (4.1.5.4 - Fondi da ripartire per oneri di personale - cap. 3026) 50.000 50.000 50.000

[Legge n. 468 del 1978](#): Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio: - ART. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003) . 508.914 161.000 162.000

[Legge n. 16 del 1980](#) e [legge n. 137 del 2001](#): Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (3.2.3.29 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 7256) ...

	25.823	25.823	25.823
--	--------	--------	--------

[Legge n. 146 del 1980](#): Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):

- ART. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.27 - Istituto nazionale di statistica - cap. 1680)

	149.235	149.235	149.235
--	---------	---------	---------

[Legge n. 67 del 1987](#): Rinnovo della [legge 5 agosto 1981, n. 416](#), recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (3.1.5.14 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria - cap. 2183; 3.2.10.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria - cap. 7442)

	480.119	475.119	480.119
--	---------	---------	---------

[Legge n. 440 del 1989](#): Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988 (3.1.2.8 - Ferrovie dello Stato - cap. 1539)

	286	286	286
--	-----	-----	-----

[Decreto-legge n. 142 del 1991](#),
convertito, con modificazioni,
dalla [legge n. 195 del 1991](#):

Provvedimenti in favore delle
popolazioni delle province di
Siracusa, Catania e Ragusa col-
pite dal terremoto del dicembre
1990 ed altre disposizioni in
favore delle zone danneggiate
da eccezionali avversita' atmo-
sferiche dal giugno 1990 al
gennaio 1991:

- ART. 6, comma 1: Reintegro
fondo protezione civile
(3.2.10.3 - Presidenza del Con-
siglio dei ministri - Protezione
civile - cap. 7446/p) 154.937 154.937 154.937

- ART. 6, comma 1: Provvedimen-
ti in favore delle popolazioni
delle province di Siracusa,
Catania e Ragusa colpite dal
terremoto del dicembre 1990
(3.2.10.3 - Presidenza del
Consiglio dei ministri - Pro-
tezione civile - cap. 7446/p) . 103.294 103.294 103.294

[Legge n. 225 del 1992](#): Istitu-
zione del Servizio nazionale
della protezione civile:

- ART. 1: Servizio nazionale
della protezione civile
(3.1.5.15 - Presidenza del
Consiglio dei ministri
- Protezione civile
- cap. 2184) 46.198 41.648 41.648

- ART. 3: Attivita' e compiti
di protezione civile (3.2.10.3
- Presidenza del Consiglio dei
ministri - Protezione civile
- cap. 7447) 555.884 555.884 555.884

[Decreto legislativo n. 39 del
1993](#): Norme in materia di
sistemi informativi automatiz-
zati delle amministrazioni

pubbliche:

- ART. 4: Istituzione dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione (3.1.2.33 - Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione - cap. 1707) .. 11.820 11.820 11.820

[Legge n. 20 del 1994](#): Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti:

- ART. 4: Autonomia finanziaria Corte dei conti (3.1.5.10 - [Corte dei conti](#) - cap. 2160) 223.633 223.633 223.633

[Legge n. 109 del 1994](#): Legge quadro in materia di lavori pubblici:

- ART. 4: Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici (3.1.2.32 - Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici - cap. 1702) 18.710 18.710 18.710

[Legge n. 549 del 1995](#): Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.17 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1613) 2.214 2.214 2.214

[Legge n. 675 del 1996](#): Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (3.1.2.42 - Ufficio del garante per la tutela della privacy - cap. 1733) 10.018 10.018 10.018

[Legge n. 94 del 1997](#): Modifiche

alla [legge n. 468 del 1978](#), e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato:

- ART. 7, comma 6: Contributo in favore dell'istituto di studi e analisi economica (ISAE) (2.1.2.4 - Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali - cap. 1321) 10.173 10.173 10.173

[Legge n. 249 del 1997](#): istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.14 - Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni - cap. 1575) 22.768 22.768 22.768

[Decreto legislativo n. 446 del 1997](#): Imposta regionale sulle attivita' produttive:
 - ART. 39, comma 3: Integrazione FSN, minori entrate IRAP, eccetera (Regolazione debitoria) (4.1.2.1 - Fondo sanitario nazionale - cap. 2701) 902.500 - -

[Legge n. 128 del 1998](#): Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee:
 - ART. 23: Istituzione Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (3.1.2.37 - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - cap. 1723) 4.554 4.554 4.554

[Legge n. 230 del 1998](#): Nuove norme in materia di obiezione

di coscienza:

- ART. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (3.1.5.16 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Servizio civile nazionale - cap. 2185) 119.239 119.239 119.239

[Legge n. 144 del 1999](#): Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:

- ART. 51: Contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) (3.2.3.38 - SVIMEZ - cap. 7330) 1.753 1.753 1.753

[Decreto legislativo n. 165 del 1999](#) e [decreto legislativo n. 188 del 2000](#): Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1525) 250.425 250.425 250.425

[Decreto legislativo n. 285 del 1999](#): Riordino del Centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell'[articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59](#) (12.1.2.12 - FORMEZ - cap. 5200) 13.706 13.706 13.706

[Decreto legislativo n. 287 del 1999](#): Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'[articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59](#)

(6.1.2.13 - Scuola superiore dell'economia e delle finanze - cap. 3935)	17.736	4.650	4.650
---	--------	-------	-------

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

- ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775)	2.316.307	2.316.310	2.316.310
---	-----------	-----------	-----------

- ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (6.1.2.9 - Agenzia del demanio - capp. 3901, 3902; 6.2.3.5 - Agenzia del demanio - cap. 7777)	211.970	211.970	211.970
---	---------	---------	---------

- ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del territorio) (6.1.2.10 - Agenzia del territorio - capp. 3911, 3912; 6.2.3.6 - Agenzia del territorio - cap. 7779)	428.014	428.014	428.014
---	---------	---------	---------

- ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 - Agenzia delle dogane - capp. 3920, 3921; 6.2.3.7 - Agenzia delle dogane - cap. 7781)	528.820	528.820	528.820
---	---------	---------	---------

Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997

(3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115)	315.408	295.908	300.826
---	---------	---------	---------

[Legge n. 205 del 2000](#): Disposizioni in materia di giustizia amministrativa:

- ART. 20: Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali (3.1.5.11 - Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali - cap. 2170) 156.738 156.738 156.738

[Legge n. 353 del 2000](#): Legge quadro in materia di incendi boschivi (4.1.2.14 - Interventi diversi - cap. 2820) 10.329 10.329 10.329

[Legge n. 388 del 2000](#): Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):

- ART. 74, comma 1: Previdenza complementare (3.1.5.9 - Previdenza complementare - cap. 2156) 154.937 154.937 154.937

[Legge n. 38 del 2001](#): Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia:

- ART. 16, comma 2: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia (4.2.3.12 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome - cap. 7513/p) 5.000 5.000 5.000

[Decreto legislativo n. 165 del 2001](#): Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche:

- ART. 46: Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

(12.1.2.16 - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - cap. 5223)

4.098	4.098	4.098

7.896.454	6.603.907	6.614.825
=====		

MINISTERO DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE

[Legge n. 287 del 1990](#): Norme per la tutela della concorrenza e del mercato:

- ART. 10, comma 7: Somme da erogare per il finanziamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato (3.1.2.3 - Autorita' garante della concorrenza e del mercato - cap. 2275)

22.768	22.768	22.768
--------	--------	--------

[Legge n. 292 del 1990](#): Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (3.1.2.2 - Ente nazionale italiano per il turismo - cap. 2270)

25.171	24.171	24.171
--------	--------	--------

[Legge n. 282 del 1991](#), [decreto -legge n. 496 del 1993](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 61 del 1994](#) e [decreto -legge n. 26 del 1995](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 95 del 1995](#): Riforma dell'ENEA (4.2.3.4 - Ente nazionale energia e ambiente - cap. 7630)

201.419	201.419	201.419
---------	---------	---------

[Legge n. 549 del 1995](#): Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.4 - Contributi ad

enti ed altri organismi - cap. 2280)	34.968	34.968	34.968
--	--------	--------	--------

[Legge n. 68 del 1997](#): Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero:

- ART. 8, comma 1, lettera a): Spese di funzionamento ICE (5.1.2.2 - Istituto commercio estero - cap. 5101)	111.784	111.784	111.784
---	---------	---------	---------

- ART. 8, comma 1, lettera b): Contributo di finanziamento attivit� promozionale (5.1.2.2 - Istituto commercio estero - cap. 5102)	73.034	73.034	73.034
--	--------	--------	--------

	469.144	468.144	468.144
=====			

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

[Legge n. 335 del 1995](#): Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare:

- ART. 13: Vigilanza sui fondi pensione (3.1.2.19 - Vigilanza sui fondi pensione - cap. 1990)	2.277	2.277	2.277
---	-------	-------	-------

[Legge n. 448 del 1998](#): Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

- ART. 80, comma 4: Formazione professionale (2.1.2.5 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1395)	2.277	2.277	2.277
--	-------	-------	-------

[Legge n. 328 del 2000](#): Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali:

- ART. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche

sociali (3.1.5.1 - Fondo per le politiche sociali - cap. 1711)	1.215.333	1.215.333	1.215.333
--	-----------	-----------	-----------

Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):

- ART. 70, comma 8: Fondo asilnido (3.1.2.2 - Protezione e assistenza sociale - cap. 1771)

-	-	-

1.219.887	1.219.887	1.219.887
=====		

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990:

Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:

- ART. 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (4.1.2.1 - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti - cap. 1768)

5.678	5.678	5.678
-------	-------	-------

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1160)

137	137	137
-----	-----	-----

5.815	5.815	5.815
-------	-------	-------

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

[Legge n. 1612 del 1962](#): Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze:

- ART. 12: Mezzi finanziari per il funzionamento dell'Istituto (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - cap. 2201) 3.132 3.132 3.132

[Legge n. 794 del 1966](#): Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino-americano, firmata a Roma il 1 giugno 1966 (16.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4131) 2.559 2.559 2.559

[Decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967](#): Associazioni ed enti che operano per l'assistenza delle collettività italiane all'estero (11.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3105) 2.744 2.744 2.744

[Legge n. 883 del 1977](#): Approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia, firmato a Parigi il 18 novembre 1974 (13.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 3749) 944 944 944

[Legge n. 140 del 1980](#): Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù (15.1.2.5 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 4052) 273 273 273

[Legge n. 7 del 1981](#) e [legge n. 49 del 1987](#): Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195)

	616.516	616.516	616.516
--	---------	---------	---------

[Legge n. 960 del 1982](#): Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (15.1.2.2 - Collettività italiana all'estero - capp. 4061, 4063)

	2.733	2.733	2.733
--	-------	-------	-------

[Legge n. 549 del 1995](#): Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1163)

	7.216	7.216	7.216
--	-------	-------	-------

[Legge n. 299 del 1998](#): Finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea) relativo all'applicazione dell'articolo J. 11, comma 2, del Trattato sull'Unione europea (20.1.2.1 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 4534)

	4.968	4.968	4.968
--	-------	-------	-------

[Legge n. 58 del 2001](#): Istituzione del fondo per lo smantamento umanitario (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - cap. 2210)

	2.582	2.582	2.582
--	-------	-------	-------

 643.667 643.667 643.667
 =====

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
 DELL'UNIVERSITA'
 E DELLA RICERCA

[Legge n. 407 del 1974](#): Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica, ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo (25.2.3.4 - Accordi internazionali per la ricerca scientifica - cap. 8973) . 4.648 4.648 4.648

[Legge n. 394 del 1977](#): Potenziamento dell'attivita' sportiva universitaria (25.1.2.9 - Altri interventi per le universita' statali - cap. 5547) . 7.830 7.830 7.830

[Legge n. 181 del 1990](#): Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle Scuole europee che modifica l'articolo 1 della convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della Scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (7.1.2.3 - Interventi diversi - cap. 2193) 373 373 373

[Legge n. 245 del 1990](#): Norme sul piano triennale di sviluppo dell'universita' e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (25.1.2.3 - Piani e

programmi di sviluppo dell'universita' - cap. 5496)	121.724	121.724	121.724
Legge n. 243 del 1991 : Università non statali legalmente riconosciute (25.1.2.4 - Università ed istituti non statali - cap. 5502)	114.149	114.149	114.149
Legge n. 147 del 1992 : Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390 , recante norme sul diritto agli studi universitari (25.1.2.7 - Diritto allo studio - cap. 5517) ...	144.208	144.208	144.208
Legge n. 537 del 1993 : Interventi correttivi di finanza pubblica:			
- ART. 5, comma 1, lettera a) : Costituzione fondo finanziamento ordinario delle universita' (25.1.2.5 - Finanziamento ordinario delle universita' statali - cap. 5507)	6.545.000	6.545.000	6.545.000
Legge n. 549 del 1995 : Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (25.1.2.1 - Ricerca scientifica - cap. 5483)	18.500	18.500	18.500
Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 (articolo 68, comma 4, lettera b) : Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (4.1.5.1 - Fondo per il funzionamento della scuola - cap. 1722)	198.732	198.723	198.723
Decreto legislativo n. 204 del 1998 : Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e			

la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (25.2.3.1 - Ricerca scientifica - cap. 8922) 1.639.705 1.639.705 1.639.705

[Legge n. 338 del 2000](#): Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari:

- ART. 1, comma 1: Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (25.2.3.3 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 8967)

30.987	30.987	30.987

8.825.856	8.825.847	8.825.847
=====		

MINISTERO DELL'INTERNO

[Legge n. 451 del 1959](#): Istituzione del capitolo "Fondo scorta" per il personale della Polizia di Stato (5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2674)

24.842	24.842	24.842
--------	--------	--------

[Legge n. 968 del 1969](#) e [decreto -legge n. 361 del 1995](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 437 del 1995 \(articolo 4\)](#): "Fondo scorta" del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 1916)

19.873	19.873	19.873
--------	--------	--------

[Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990](#): Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:

- ART. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e re- pressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psi- cotrope (5.1.1.1 - Spese gene- rali di funzionamento - cap. 2668; 5.1.1.4 - Potenziamento - cap. 2815)	3.378	3.378	3.378
---	-------	-------	-------

Legge n. 549 del 1995: Misure
di razionalizzazione della fi-
nanza pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazio- ni, fondazioni ed altri organi- smi (2.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1286)	122	122	122
	-----	-----	-----
	48.215	48.215	48.215
	=====	=====	=====

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

<u>Legge n. 979 del 1982</u> : Disposi- zioni per la difesa del mare (2.1.2.5 - Difesa del mare - capp. 1644, 1646)	47.696	47.696	47.696
--	--------	--------	--------

<u>Decreto-legge n. 2 del 1993</u> , convertito, con modificazioni, dalla <u>legge n. 59 del 1993</u> : Modifiche e integrazioni alla <u>legge 7 febbraio 1992, n. 150</u> , in materia di commercio e de- tenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzio- ne (2.1.1.0 Funzionamento - capp. 1388, 1389)	248	248	248
--	-----	-----	-----

Legge n. 549 del 1995: Misure
di razionalizzazione della fi-
nanza pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi

ad enti, istituti, associazioni, ni, fondazioni ed altri organi- smi (2.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1551)	58.672	58.672	58.672
--	--------	--------	--------

Decreto legislativo n. 300 del
1999: Riforma dell'organizza-
zione del Governo, a norma del-
l'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59:

- ART. 38: Agenzia per la pro- tezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (7.1.2.1 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - cap. 3621; 7.2.3.2 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - cap. 8831)	93.216	93.216	93.216
	-----	-----	-----
	199.832	199.832	199.832
	=====	=====	=====

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

<u>Legge n. 721 del 1954</u> : Istitu- zione del fondo scorta per le Capitanerie di porto: (6.1.1.1 - Spese generali di funziona- mento - cap. 2661)	4.968	4.968	4.968
--	-------	-------	-------

Legge n. 267 del 1991: Attua-
zione del terzo piano nazionale
della pesca marittima e misure
in materia di credito pesche-
reccio, nonche' di riconversio-
ne delle unita' adibite alla pe-
sca con reti da posta derivante:

- ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (6.1.1.5 - Mezzi ope- rativi e strumentali - cap. 2719)	1.495	1.495	1.495
---	-------	-------	-------

[Legge n. 549 del 1995](#): Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.18 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2032)

409	409	409
-----	-----	-----

[Decreto-legge n. 535 del 1996](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 647 del 1996](#) ([articolo 3](#)): Contributo al "Centro internazionale radio-medico CIRM" (4.1.2.7 - Centro internazionale radio-medico - cap. 2098)

727	727	727
-----	-----	-----

[Decreto legislativo n. 250 del 1997](#): Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (articolo 7) (4.1.2.13 - Ente nazionale per l'aviazione civile - cap. 2161)

63.441	63.441	63.441
--------	--------	--------

[Legge n. 431 del 1998](#): Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (3.1.2.1 - Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - cap. 1690)

246.010	246.010	246.010
---------	---------	---------

317.050	317.050	317.050
---------	---------	---------

MINISTERO DELLA DIFESA

[Regio decreto n. 263 del 1928](#): Testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari:

- ART. 17, primo comma: Eserci-

to, Marina ed Aeronautica (3.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 1253)	45.460	45.460	45.460
--	--------	--------	--------

- ART. 17, primo comma: Arma dei carabinieri (7.1.1.1 - Spe- se generali di funzionamento - cap. 4840)	16.147	16.147	16.147
---	--------	--------	--------

Legge n. 549 del 1995: Misure
di razionalizzazione della fi-
nanza pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazio- ni, fondazioni ed altri organi- smi (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1352)	910	910	910
--	-----	-----	-----

Decreto legislativo n. 300 del
1999: Riforma dell'organizza-
zione del Governo, a norma del-
l'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59:

- ART. 22, comma 1: Agenzia in- dustrie difesa (3.1.2.8 - Agen- zia industrie difesa - capp. 1360, 1367; 3.2.3.6 - Agenzia industrie difesa - cap. 7145) .	14.800	14.800	14.800
--	--------	--------	--------

Legge n. 267 del 2002: Disposi-
zioni in materia di correspon-
sione di contributi dello Stato
a favore dell'Organizzazione i-
drografica internazionale (IHO)
e dell'Istituto nazionale per
studi ed esperienze di archi-
tettura navale (INSEAN)

- ART. 1, comma 2: Contributi dello Stato in favore del- l'INSEAN (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1354)	4.394	4.394	4.394
---	-------	-------	-------

- ART. 1, comma 3: Contributi

dello Stato in favore dell'IHO
(3.1.2.2 - Accordi ed organismi
internazionali - cap. 1345) ...

	68	68	68

	81.779	81.779	81.779
	=====		

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

[Legge n. 267 del 1991](#): Attua-
zione del terzo piano nazionale
della pesca marittima e misure
in materia di credito pesche-
reccio, nonche' di riconversio-
ne delle unita' adibite alla pe-
sca con reti da posta derivante:

- ART. 1, comma 1: Attuazione
del piano nazionale della pesca
marittima (2.1.1.0 - Funziona-
mento - capp, 1173, 1413/p,
1414, 1415; 2.1.2.1 - Enti e i-
stituti di ricerca, informazio-
ne, sperimentazione e controllo
- cap. 1467; 2.1.2.7 - Pesca
- capp. 1476, 1477, 1482)

30.358	30.358	30.358
--------	--------	--------

[Legge n. 549 del 1995](#): Misure
di razionalizzazione della fi-
nanza pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi
ad enti, istituti, associazio-
ni, fondazioni ed altri organi-
smi (3.1.2.8 - Contributi ad
enti ed altri organismi - cap.
2200)

5.641	5.641	5.641
-------	-------	-------

[Decreto legislativo n. 454 del
1999](#): Riorganizzazione del set-
tore della ricerca in agricoltu-
ra, a norma dell'[articolo 11
della legge 15 marzo 1997,
n. 59](#) (3.1.2.1 - Enti e istitu-
ti di ricerca, informazione,
sperimentazione e controllo
- cap. 2083)

19.377	19.377	19.377
--------	--------	--------

 55.376 55.376 55.376
 =====

MINISTERO PER I BENI
 E LE ATTIVITA' CULTURALI

[Legge n. 190 del 1975](#): Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma (3.1.1.0 - Funzionamento - cap. 1941) 2.732 2.732 2.732

[Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975](#): Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali - Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali (2.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1261, 1262; 3.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1942, 1943) 6.056 6.056 6.056

[Legge n. 163 del 1985](#): Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 1381, 1382; 7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 3191, 3192, 3193, 3194, 3195; 7.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8501, 8502; 8.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - cap. 3460; 8.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8641, 8642, 8643, 8645) 500.000 500.000 500.000

[Legge n. 118 del 1987](#): Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (4.1.2.1 - Enti ed attivita' culturali - cap. 2363) 967 967 967

[Legge n. 466 del 1988](#): Contributo all'Accademia nazionale

dei Lincei (3.1.2.1 - Enti ed attivit� culturali - cap. 2052)	3.188	3.188	3.188
--	-------	-------	-------

[Legge n. 549 del 1995](#): Misure
di razionalizzazione della fi-
nanza pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazio- ni, fondazioni ed altri organi- smi (3.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2100)	35.626	33.248	33.248
--	--------	--------	--------

	548.569	546.191	546.191
=====			

MINISTERO DELLA SALUTE

[Decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato n. 1068
del 1947](#): Contributo all'Orga-
nizzazione mondiale della sani-
ta' (4.1.2.10 - Organizzazione
Mondiale della Sanita' - cap.
4320)

19.631	19.631	19.631
--------	--------	--------

[Decreto del Presidente della
Repubblica n. 613 del 1980](#):
Contributo alla Croce rossa
italiana (3.1.2.20 - Croce
Rossa Italiana - cap. 3453) ...

34.467	34.467	34.467
--------	--------	--------

[Decreto legislativo n. 502 del
1992](#): Riordino della disciplina
in materia sanitaria:

- ART. 12: Fondo da destinare
ad attivita' di ricerca e spe-
rimentazione (3.1.2. 10 - Ri-
cerca scientifica - cap. 3392)

206.809	206.809	206.809
---------	---------	---------

[Decreto legislativo n. 267 del
1993](#): Riordinamento dell'Isti-
tuto superiore di sanita'
(3.1.2.16 - Istituto superiore
di sanita'- cap. 3443/p)

91.070	91.070	91.070
--------	--------	--------

[Decreto legislativo n. 268 del 1993](#): Riordinamento dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (3.1.2.17 - Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - cap. 3447) 68.302 68.302 68.302

[Legge n. 549 del 1995](#): Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.11 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3412) 6.400 6.400 6.400

[Legge n. 434 del 1998](#): Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo (4.1.2.9 - Prevenzione del randagismo - cap. 4340) ... 4.635 4.635 4.635

[Decreto-legge n. 17 del 2001](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 129 del 2001](#): Agenzia per i servizi sanitari regionali (articolo 2, comma 4) (3.1.2.21 - Agenzia per i servizi sanitari regionali - cap. 3457) 5.829 5.829 5.829

437.143 437.143 437.143

TOTALE GENERALE 20.748.787 19.452.853 19.463.771
=====

TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI

DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI
TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella - indicate secondo l'amministrazione pertinente - riportano il riferimento alla unita' previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale e' ricompreso il capitolo, nonche' il settore della tabella F in cui si riflettono.

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
---------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

[Legge n. 26 del 1986](#): Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:

- ART. 6, primo comma, lettera b): Fondo per Trieste (Settore n. 6) (4.2.3.7 - Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste - cap. 7490)	3.078	-	-
--	-------	---	---

[Legge n. 183 del 1987](#): Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari:

- ART. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Settore n. 27) (4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 7493/p)	500.000	500.000	1.950.000
--	---------	---------	-----------

[Legge n. 67 del 1988](#): Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria

1988):

- ART. 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (Settore n. 10) (3.2.3.19 - Artigiancassa - cap. 7165) 10.000 - -

[Legge n. 86 del 1989](#): Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (articolo 3) (Settore n. 27) (4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 7493/p) - - 50.000

[Legge n. 321 del 1990](#): Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane (Settore n. 10) (3.2.3.19 - Artigiancassa - cap. 7165) .. 50.000 - -

[Legge n. 185 del 1992](#): Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale:

- ART. 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale (Settore n. 21) (3.2.4.3 - Fondo di solidarietà nazionale - cap. 7411) 100.000 100.000 100.000

[Legge n. 662 del 1996](#): Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- ART. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (Settore n. 11) (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7122) - - 6.700.000

[Legge n. 448 del 1998](#): Misure di finanzia pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

- ART. 50, comma 1, lettera c): Edilizia sanitaria pubblica (Settore n. 17) (4.2.3.3 - Edilizia sanitaria - cap. 7464) .. - - 1.840.000

[Legge n. 289 del 2002](#): Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ([legge finanziaria 2003](#)):

- [ART. 61, comma 1](#): Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (Settore n. 4) (4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - cap. 7576) .. 100.000 1.611.000 6.350.000

- ART. 69, comma 9: Interventi autorizzati dall'Unione europea nel settore bieticolo-saccarifero (Settore n. 21) (3.2.3.46 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 7375) 10.000 - -

- ART. 74, comma 1: Potenziamento apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali (Settore n. 27) (4.2.3.21 - Regioni a statuto ordinario - cap. 7559) 10.000 - -

783.078 2.211.000 16.990.000
=====

MINISTERO DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE

[Legge n. 752 del 1982](#): Norme per l'attuazione della politica mineraria:

- ART. 9: Programmi di ricerca (Settore n. 2) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - Incentivi alle

imprese - cap. 7420/p) 1.000 - -

- ART. 17: Ricerca mineraria
all'estero (Settore n. 2)
(3.2.3.8 - Fondo investimenti
- Incentivi alle imprese - cap.
7420/p) 1.000 - -

Legge n. 448 del 1998: Misure
di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo:

- ART. 52, comma 1: Fondo unico
per gli incentivi alle imprese
(Settore n. 2) (3.2.3.8 - Fondo
investimenti - Incentivi alle
imprese - cap. 7420/p) 50.000 50.000 50.000

Legge n. 273 del 2002: Misure
per favorire l'iniziativa
privata e lo sviluppo della
concorrenza:

- ART. 18: Interventi a soste-
gno della proprieta' industria-
le (Settore n. 2) (3.2.3.12
- Proprieta' industriale - cap.
7475) 2.000 - -

54.000 50.000 50.000
=====

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Decreto-legge n. 148 del 1993,
convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 236 del 1993:
Interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione:

- ART. 1, comma 7: Fondo per
l'occupazione (Settore n. 27)
(2.2.3.3 - Occupazione - cap.
7141) 218.000 - -

218.000 - -
=====

MINISTERO DELL'INTERNO

[Decreto-legge n. 515 del 1994](#),
convertito, con modificazioni,
dalla [legge n. 596 del 1994](#):
Provvedimenti urgenti in mate-
ria di finanza locale per l'an-
no 1994 (Settore n. 27)
(2.2.3.5 - Finanziamento enti
locali - cap. 7232)

116.203	116.203	116.203
-----	-----	-----
116.203	116.203	116.203
=====	=====	=====

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

[Legge n. 183 del 1989](#) e [decreto
-legge n. 398 del 1993](#), conver-
tito, con modificazioni, dalla
[legge n. 493 del 1993 \(articolo
12\)](#): Norme per il riassetto or-
ganizzativo e funzionale della
difesa del suolo (Settore n. 19)
(1.2.3.6 - Fondo unico da ri-
partire - Investimenti difesa
del suolo e tutela ambientale
- cap. 7090/p)

-	200.000	200.000
---	---------	---------

[Legge n. 426 del 1998](#): Nuovi
interventi in campo ambientale:

- ART. 1, comma 1: Interventi
di bonifica e ripristino am-
bientale dei siti inquinati
(Settore n. 19) (1.2.3.6 - Fon-
do unico da ripartire - Investi-
menti difesa del suolo e tutela
ambientale - cap. 7090/p)

18.807	18.807	18.807
--------	--------	--------

[Legge n. 388 del 2000](#): Disposi-
zioni per la formazione del bi-
lancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria
2001):

- ART. 145, comma 51: Finanzia-

mento parchi nazionali (Settore n. 19) (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/p)

5.000	-	-

23.807	218.807	218.807
=====		

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

[Legge n. 979 del 1982](#): Disposizioni per la difesa del mare:

- ART. 4: Costruzione, acquisto, noleggio di unita' navali per la prevenzione ed il controllo degli inquinamenti (Settore n. 27) (6.2.3.4 - Mezzi navali ed aerei - capp. 8344, 8345) ..

5.000	-	-
-------	---	---

[Legge n. 798 del 1984](#); [legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2](#); [legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera b\)](#): Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia:

- ART. 3, primo comma, lettera a): Riequilibrio idrogeologico laguna (Settore n. 6) (2.2.3.7 - Interventi per Venezia - cap. 7191)

13.000	3.000	3.000
--------	-------	-------

[Legge n. 662 del 1996](#): Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- ART. 2, comma 63: Programmi di riqualificazione urbana (Settore n. 25) (2.2.3.3 - Edilizia abitativa - cap. 7131) ..

10.000	-	-
--------	---	---

28.000	3.000	3.000
=====		

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):

- ART. 46, comma 4: Fondo investimenti (Settore n. 27)
(1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - Investimenti agricoltura, foreste e pesca - cap. 7003)

192.000	334.025	334.025

192.000	334.025	334.025
=====		

MINISTERO DELLA SALUTE

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

- ART. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri urbani (Settore n. 25) (2.2.3.3 - Riqualificazione assistenza sanitaria - cap. 7111)

-	-	160.000

-	-	160.000
=====		

TOTALE GENERALE 1.415.088 2.933.035 17.872.035

TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE
A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA
PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

Nella colonna "definanziamento" il codice "0" indica che la riduzione dell'autorizzazione di spesa viene operata per gli anni relativi al triennio considerato e per gli importi previsti; il

codice "1" indicata che la riduzione viene disposta in via permanente per gli importi stessi, fino alla scadenza dell'autorizzazione di spesa.

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella - indicate secondo l'amministrazione pertinente - riportano il riferimento alla unita' previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale e' ricompreso il capitolo, nonche' il settore della tabella F in cui eventualmente si riflettono.

TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE
A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA
PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006	Definan ziamento
----- (migliaia di euro)				

MINISTERO
DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

[Legge n. 662 del 1996](#): Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- ART. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (Settore n. 11) (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7122)	-	-	- 5.314.000	0
--	---	---	-------------	---

[Decreto legislativo n. 143 del 1998](#): Disposizioni in materia di commercio con l'estero:

[2001](#): Misure contro la violenza nello sport e il doping. Istituzione del Museo dello sport italiano:

- ART. 1, comma 1:
Funzionamento Museo dello sport italiano (2.1.2.3

- Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1509) .

	-	258	-	258	-	258	1

TOTALE GENERALE ..	-	72.258	-	47.258	-	5.316.258	
=====							

TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella - indicate nei vari settori secondo l'amministrazione pertinente - riportano il riferimento alla unita' previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale e' ricompreso il capitolo.

Gli importi risultanti dalla presente tabella scontano gli eventuali effetti delle precedenti tabelle "D" (Rifinanziamento) ed "E" (Definanziamento).

Nelle autorizzazioni di spesa che confluiscono nei fondi investimenti di cui all'[articolo 46 della legge finanziaria 2002](#) (Allegato 2 - Fondo investimenti) viene indicato il capitolo relativo al fondo pertinente.

I limiti di impegno figurano nella tabella solo uno spostamento di decorrenza e non una loro rimodulazione, per cui non viene esposto l'importo complessivo residuale successivo al triennio, ne' l'anno terminale, elementi fissati dalla legge che autorizza il limite.

Per quanto sopra la tabella non espone piu' i limiti con decorrenza

anteriore al primo anno del bilancio triennale di riferimento.

Nella colonna "Limite impegn." i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:

- 1) non impegnabili le quote degli anni 2005 ed esercizi successivi;
- 2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2005 e successivi;
- 3) interamente impegnabili le quote degli anni 2005 e successivi.

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2003 e quelli derivanti da spese di annualità'.

INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

1. - Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
2. - Interventi a favore delle imprese industriali
3. - Interventi per calamità naturali
4. - Interventi nelle aree sottoutilizzate
5. - Credito agevolato al commercio
6. - Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe - Interventi per Venezia
7. - Provvidenze per l'editoria
8. - Edilizia residenziale e agevolata
9. - Mediocredito centrale
10. - Artigiancassa
11. - Interventi nel settore dei trasporti
12. - Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine
13. - Interventi nel settore della ricerca
14. - Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
15. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano

- 16. - Interventi per la viabilita' ordinaria, speciale e di grande comunicazione
 - 17. - Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio
 - 18. - Metropolitana di Napoli
 - 19. - Difesa del suolo e tutela ambientale
 - 20. - Realizzazione strutture turistiche
 - 21. - Interventi in agricoltura
 - 22. - Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
 - 23. - Universita' (compresa edilizia)
 - 24. - Impiantistica sportiva
 - 25. - Sistemazione aree urbane
 - 26. - Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali
 - 27. - Interventi diversi
- N.B.: I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: nn. 5, 14, 15, 18, 22, 26.

TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE
ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2004	2005	2006	2007	Anno Termi- nale	Limite impeg.
				e succes- sivi		
=====						
(migliaia di euro)						

1. Infrastrut-

ture portuali
e delle capi-
tanerie di
porto.

INFRASTRUTTURE
E TRASPORTI

[Legge n. 166
del 2002](#): Di-
sposizioni in
materia di in-
frastrutture e
trasporti:

- ART. 36,
comma 2: Ammo-
dernamento e
riqualifica-
zione delle
infrastruttu-
re portuali
(limite impe-
gno) (4.2.3.3.
- Opere marit-
time e portua-
li - cap.
7849)

64.000	64.000	64.000	-	3

64.000	64.000	64.000	-	
=====				

2. Interventi a
favore delle
imprese
industriali.

ECONOMIA
E FINANZE

[Legge n. 144
del 1999](#): Misu-
re in materia
di investimen-
ti, delega al
Governo per il
riordino degli
incentivi al-

l'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:

- ART. 22:

Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato

(3.2.3.39 - Servizi del Poligrafico dello Stato

- cap. 7335) ... 32.817 32.817 32.817 426.621 2019 3

ATTIVITA'
PRODUTTIVE

[Legge n. 752 del 1982:](#)

Norme per l'attuazione della politica mineraria:

- ART. 9:

Programmi di ricerca

(3.2.3.8

- Fondo investimenti - Incentivi alle imprese - cap. 7420/p).

1.000 - - -

- ART. 17:

Ricerca mineraria all'estero (3.2.3.8

- Fondo investimenti - Incentivi alle

imprese - cap.
7420/p) 1.000 - - -

[Legge n. 266](#)

[del 1997](#): In-
terventi ur-
genti per
l'economia:

- ART. 4,
comma 3: In-
terventi per
l'industria
aeronautica
(3.2.3.8 - Fon-
do investimen-
ti - Incentivi
alle imprese
- cap. 7420/p)

100.000 100.000 100.000 - 2018

[Legge n. 448](#)

[del 1998](#): Mi-
sure di finan-
za pubblica
per la stabi-
lizzazione e
lo sviluppo:

- ART. 52,
comma 1: Fondo
unico per gli
incentivi alle
imprese (3.2.3.8
- Fondo investi-
menti - Incenti-
vi alle imprese
- cap. 720/p) ..

408.228 150.000 50.000 - 3

[Legge n. 273 del](#)

[2002](#): Misure per
favorire l'ini-
ziativa privata e
lo sviluppo del-
la concorrenza:

- ART. 8,
comma 1: Sviluppo
economia infor-

matica piccole e medie imprese (3.2.3.8 - Fondo investimenti - Incentivi alle imprese - cap. 7420/p)	9.240	-	-	-
- ART. 12, comma 1: Inter- venti nel set- tore delle fon- derie ghisa e acciaio (3.2.3.8 - Fondo investi- menti - Incenti- vi alle imprese - cap. 7420/p) .	13.500	-	-	-
- ART. 13, comma 1: Inter- venti in favore delle produzio- ni di ceramiche artistiche e di qualita' (3.2.3.8 - Fondo investi- menti - Incenti- vi alle imprese - cap. 7425) .	2.590	-	-	-
- ART. 18: Interventi a sostegno del- la proprieta' industriale (3.2.3.12 - Proprieta' industriale - cap. 7475) .	2.000	-	-	-
- ART. 27, comma 4: Ap- provvigiona- mento gas na- turale(3.2.3.8 - Fondo in- vestimenti				

- Incentivi alle imprese				
- cap. 7420/p)	136.051	-	-	-

	706.426	282.817	182.817	426.621
	=====			

3. Interventi
per calamita'
naturali.

ECONOMIA
E FINANZE

[Decreto-legge
n. 142 del 1991](#),
convertito, con
modificazioni,
dalla [legge
n. 195 del
1991](#): Prov-
vedimenti in
favore delle
popolazioni
delle provin-
ce di Siracusa,
Catania e Ra-
gusa colpite
dal terremoto
nel dicembre
1990 ed altre
disposizioni
in favore del-
le zone dan-
neggiate da
eccezionali
avversita'
atmosferiche
dal giugno
1990 al gennaio
1991:

- ART. 6,
comma 1: Rein-
tegro fondo
protezione
civile
(3.2.10.3

- Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7446/p)	391.811	227.000	-	-	3
---	---------	---------	---	---	---

[Legge n. 433
del 1991:](#)

Disposizioni
per la rico-
struzione e
la rinascita
delle zone
colpite dagli
eventi sismici
del dicembre
1990 nelle
province di
Siracusa,
Catania e
Ragusa:

- ART. 1,
comma 1: Con-
tributo straor-
dinario alla
Regione si-
ciliana per
la ricostru-
zione dei co-
muni colpiti
da eventi si-
smici (4.2.3.1
- Risanamento e
ricostruzione
zone terremo-
tate - cap.
7451)

168.558	100.000	-	-	3
---------	---------	---	---	---

[Decreto-legge
n. 6 del 1998,](#)
convertito, con
modificazioni,
dalla [legge
n. 61 del 1998:](#)
Ulteriori in-
terventi ur-

genti in favore
delle zone
terremotate
delle regioni
Marche e Um-
bria e di al-
tre zone col-
pite da eventi
calamitosi:

- ART. 15,
comma 1: Con-
tributi straor-
dinari alle
regioni Marche
e Umbria per
la ricostru-
zione delle
zone colpite
dagli eventi
sismici (li-
mite impegno)
(3.2.10.3

- Presidenza
del Consiglio
dei ministri
- Protezione
civile - cap.
7443/p)

92.962	92.962	92.962	754.029	2019	3
--------	--------	--------	---------	------	---

- ART. 21,
comma 1: Con-
tributi stra-
ordinari alla
regione Emilia
-Romagna e al-
la provincia
di Crotone
(3.2.10.3

- Presidenza
del Consiglio
dei ministri
- Protezione
civile - cap.
7443/p)

18.076	18.076	18.076	198.836	2017	3
--------	--------	--------	---------	------	---

[Decreto-legge
n. 180 del](#)

[1998](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 267 del 1998](#): Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania:

- ART. 4, comma 5: Piani di insediamenti produttivi e rilocalizzazione delle attività produttive (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p)

2.066	2.066	2.066	2.066	2007	3
-------	-------	-------	-------	------	---

[Decreto-legge n. 132 del 1999](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 226 del 1999](#): Interventi urgenti in materia di protezione civile:

- ART. 4, comma 1: Contributi in fa-

vore delle re-
gioni Basili-
cata, Calabria
e Campania col-
pite da eventi
calamitosi

(3.2.10.3

- Presidenza
del Consiglio
dei ministri
- Protezione
civile - cap.
7443/p)

24.273	24.273	24.273	315.556	2019	3
--------	--------	--------	---------	------	---

- ART. 4,
comma 2: Con-
tributi per il
recupero degli
edifici monu-
mentali priva-
ti (3.2.10.3

- Presidenza
del Consiglio
dei ministri
- Protezione
civile - cap.
7443/p)

1.549	1.549	1.549	20.659	2019	3
-------	-------	-------	--------	------	---

- ART. 7,
comma 1: Con-
tributi a fa-
vore delle re-
gioni Emilia
-Romagna,
Friuli-Venezia
Giulia, Ligu-
ria e Toscana
colpite da
eventi calami-
tosi (3.2.10.3

- Presidenza
del Consiglio
dei ministri
- Protezione
civile - cap.
7443/p)

17.043	17.043	17.043	221.560	2019	3
--------	--------	--------	---------	------	---

[Legge n. 289](#)

[del 2002](#): Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ([legge finanziaria 2003](#)):

- [ART. 80, comma 29](#): Completamento interventi per le opere pubbliche e risarcimento a privati in seguito agli eventi alluvionali verificatisi negli anni 1994, 2000 e 2002 (limite impegno) (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p)

10.000	10.000	10.000	-	3
--------	--------	--------	---	---

- ART. 80, comma 29: Accensione mutui per ricostruzioni, per danni provocati da fenomeni alluvionali (limite impegno) (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p)

10.000	10.000	10.000	-	
--------	--------	--------	---	--

[Decreto-legge](#)

[n. 15 del](#)

[2003](#), conver-
tito, con mo-
dificazioni,

dalla [legge](#)

[n. 62 del](#)

[2003](#): Misure

urgenti per
il finanzia-
mento di in-
terventi nei
territori col-
piti da cala-
mita' naturali
e per l'attua-
zione delle -
disposizioni
di cui all'ar-
ticolo 13,
comma 1, della
legge 10 ago-
sto 2002,
n. 166: Dispo-
sizioni urgenti
per il supera-
mento di situa-
zioni di emer-
genza ambien-
tale:

- ART. 1,
comma 1: Prov-
videnze econo-
miche di ca-
rattere gene-
rale per le
imprese colpi-
te da calami-
ta' (limite
impegno)

(3.2.10.3

- Presidenza
del Consiglio
dei ministri
- Protezione
civile - cap.

7443/p)	10.000	10.000	10.000	-	3
---------------	--------	--------	--------	---	---

AMBIENTE
E TERRITORIO

[Decreto-legge n. 180 del 1998](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 267 del 1998](#): Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania:

- ART. 1, comma 2: Misure di prevenzione per le aree a rischio (1.2.3.6
- Fondo unico da ripartire
- Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale
- cap. 7090/p)

106.583	100.000	-	-	3
---------	---------	---	---	---

INFRASTRUTTURE
E TRASPORTI

[Legge n. 166 del 2002](#): Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti:

- ART. 42,
 comma 4: Even-
 ti sismici
 1980-1981,
 provincia di
 Foggia (3.2.3.4
 - Risanamento
 e ricostruzio-
 ne zone terre-
 motate - cap.
 7417) 1.000 - - -

BENI E ATTIVITA'
 CULTURALI

[Legge n. 166
 del 2002](#): Di-
 sposizioni in
 materia di in-
 frastrutture e
 trasporti:

- ART. 42,
 comma 6: In-
 terventi nelle
 aree colpite
 dagli eventi
 sismici del
 1997 (2.2.10.3
 - Fondo unico
 da ripartire
 - Investimenti
 patrimonio
 culturale
 - cap. 7370/p) 2.000 - - -

855.921	612.969	185.969	1.512.706
=====			

4. Interventi
 nelle aree
 sottoutilizzate.

ECONOMIA
 E FINANZE

[Legge n. 64
 del 1986](#) e ar-

articolo 6 del
[decreto-legge
n. 166 del 1989](#),
convertito, con
modificazioni,
dalla [legge
n. 246 del
1989](#): Disci-
plina organica
dell'interven-
to straordina-
rio nel Mezzo-
giorno (4.2.3.27
- Aree sotto-
utilizzate
- cap. 7576/p) 677.914 674.685 300.000 - 2006 3

[Legge n. 208
del 1998](#):

Attivazione
delle risorse
preordinate
dalla legge
finanziaria
per l'anno 1998
al fine di
realizzare in-
terventi nelle
aree depresse.
Istituzione di
un Fondo rota-
tivo per il
finanziamento
dei programmi
di promozione
imprenditoria-
le nelle aree
deprese:

- ART. 1,
comma 1: Pro-
secuzione deg-
li interventi
per le aree
deprese
(4.2.3.27
- Aree sotto-
utilizzate

- cap. 7576/p) 1.659.245 - - -

3

[Legge n. 488 del 1999:](#)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000):

- ART. 27, comma 11:

Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi per la imprenditorialità giovanile (4.2.3.27

- Aree sottoutilizzate

- cap. 7576/p) 216.975 - - -

[Legge n. 388 del 2000:](#)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):

- ART. 145, comma 21:

Metanizzazione del Mezzogiorno (3.2.3.17

- Metanizzazione - cap.

7150) 51.646 - - -

[Legge n. 289](#)

[del 2002](#):

Disposizioni
per la forma-
zione del bi-
lancio annuale
e pluriennale
dello Stato
(legge finan-
ziaria 2003):

- ART. 61,
comma 1: Fondo
per le aree
sottoutilizzate
ed interventi
nelle medesime
aree (4.2.3.27

- Aree sotto-
utilizzate

- cap. 7576/p) 730.000 5.640.896 7.550.000 2.700.000 3

- ART. 94,
comma 14:

Estensione
credito d'im-
posta occupa-
zione (4.2.3.27

- Aree sotto-
utilizzate

- cap. 7576/p) 2.000 2.000 - - 3

ATTIVITA'
PRODUTTIVE

[Decreto-legge
n. 415 del
1992](#), conver-
tito, con mo-
dificazioni,
dalla [legge
n. 488 del
1992](#): Rifinan-
ziamento della
[legge 1 marzo
1986, n. 64](#),
recante disci-
plina organica
dell'interven-

to straordinario nel Mezzogiorno:

- ART. 1,
comma 2: Interventi di agevolazione alle attività produttive
(3.2.3.8

- Fondo investimenti - incentivi alle imprese - cap. 7420/p)

893.925

750.000

-

-

3

Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

- ART. 1,
comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse
(3.2.3.8

- Fondo investimenti - In-

centivi alle imprese - cap. 7420/p)	1.032.914	2.375.702	-	-	3
---	-----------	-----------	---	---	---

ISTRUZIONE,
UNIVERSITA' E
RICERCA

Decreto legi-
slativo n. 297
del 1999: Ri-
ordino della
disciplina e
snellimento
delle procedu-
re per il so-
stegno della
ricerca scien-
tifica e te-
cnologica, per
la diffusione
delle tecno-
logie, per la
mobilita' dei
ricercatori:

- ART. 5: Fon-
do agevolazio-
ni per la ri-
cerca (25.2.3.2
- Ricerca ap-
plicata - cap.
8932/p;
25.2.3.10
- Fondi rota-
tivi - cap.
9015)

246.583	40.000	-	-	3

5.511.202	9.483.283	7.850.000	2.700.000	
=====				

6. Interventi
a favore del-
la regione
Friuli-Venezia
Giulia ed aree
limitrofe
- Interventi

per Venezia.

ECONOMIA
E FINANZE

[Legge n. 798 del 1984](#); legge n. 295 del 1998, articolo [3, comma 2](#): [legge n. 448 del 1998](#), articolo 50, comma 1, lettera h): Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia:

- ART. 3,
primo comma:
Prosecuzione
degli inter-
venti per la
salvaguardia
di Venezia
(limite impe-
gno) (3.2.3.30
- Interventi
per Venezia
- cap. 7270) .

9.007

9.007

9.007

-

3

[Legge n. 26 del 1986](#): Incentivi per il rilancio dell'economia delle provincie di Trieste e Gorizia:

- ART. 6,
primo comma,
lettera b):
Fondo per
Trieste

(4.2.3.7 - Fondo per gli interven- ti nel terri- torio di Trie- ste - cap. 7490)	13.078	5.000	-	-	3
--	--------	-------	---	---	---

ATTIVITA'
PRODUTTIVE

[Legge n. 26
del 1986](#): In-
centivi per il
rilancio del-
l'economia
delle province
di Trieste e
Gorizia:

- ART. 6, primo comma, lettera c): Fondo per Go- rizia (3.2.3.6 - Aree depres- se - cap. 7380)	5.000	5.000	-	-	3
--	-------	-------	---	---	---

ISTRUZIONE,
UNIVERSITA' E
RICERCA

[Legge n. 798
del 1984](#): leg-
ge n. 295 del
1998, [articolo
3, comma 2](#);
[legge n. 448
del 1998](#), ar-
ticolo 50,
comma 1, let-
tera b): Pro-
secuzione de-
gli interventi
per la salva-
guardia di
Venezia:

- ART. 3,
 primo comma:
 Prosecuzione
 degli inter-
 venti per la
 salvaguardia
 di Venezia
 (limite impe-
 gno) (25.2.3.8
 - Fondo unico
 per l'edilizia
 universitaria
 - cap. 9005) . 361 361 361 - 3

INFRASTRUTTURE
 E TRASPORTI

[Legge n. 798
 del 1984](#); leg-
 ge n. 295 del
 1998, [articolo
 3, comma 2](#);
[legge n. 448
 del 1998](#), ar-
 ticolo 50,
 comma 1, let-
 tera b): Pro-
 secuzione de-
 gli interventi
 per la salva-
 guardia di
 Venezia:

- ART. 3, pri-
 mo comma, let-
 tera a): Rie-
 quilibrio i-
 drogeologico
 laguna (2.2.3.7
 - Interventi
 per Venezia
 - cap. 7191) . 13.000 3.000 3.000 -

- ART. 3, pri-
 mo comma: Pro-
 secuzione de-
 gli interventi
 per la salva-

guardia di Venezia (limite impegno)
 (2.2.3.7 - Interventi per Venezia - capp. 7186, 7187, 7188, 7189, 7193, 7194, 7195; 4.2.3.3 - Opere marittime e portuali - capp. 7846, 7860; 4.2.3.12 - Ente nazionale per l'aviazione civile - cap. 7954) .

	21.618	21.618	21.618	-	3

	62.064	43.986	33.986	-	
=====					

7. Provvidenze per l'editoria.

BENI E ATTIVITA' CULTURALI

[Legge n. 549 del 1995](#): Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- ART. 2, comma 32: Mutui agevolati per l'editoria libraria
 (2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - Investimenti patrimonio culturale - cap. 7370/p)

	2.582	2.582	-	-	3
--	-------	-------	---	---	---

2.582 2.582 - -

8. Edilizia
residenziale e
agevolato.

INFRASTRUTTURE
E TRASPORTI

[Legge n. 662
del 1996](#): Mi-
sure di razio-
nalizzazione
della finanza
pubblica:

- ART. 2,
comma 63, let-
tera b): Edi-
lizia residen-
ziale (3.2.3.5
- Edilizia
abitativa
- cap. 7437) .

41.317 - - -

41.317 - - -
=====

9. Mediocredito
centrale.

ECONOMIA
E FINANZE

[Decreto-legge
n. 251 del
1981](#), conver-
tito, con mo-
dificazioni,
dalla [legge
n. 394 del
1981](#): Provve-
dimenti per il
sostegno delle
esportazioni
italiane:

- ART. 2: Fondo rotativo finanziamento imprese esportatrici (3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7301)	123.000	102.000	-	-	3
--	---------	---------	---	---	---

Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):

- ART. 18, commi ottavo e nono: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (1.2.3.4